


2022

Cabina di Regia Strategia Plastic-freeER: Report
gruppo di lavoro norme e policy di riferimento

#Plastic-freeER



Regione
Emilia-Romagna

2030

Cabina di Regia #PlasticFreeER

Gruppo di lavoro “orizzontale” Policy

Titolo	Plastica: norme e policy di riferimento
Autori	Paolo Azzurro (ANCI Emilia-Romagna), Alessandro Rossi (ANCI Emilia-Romagna), Cristina Govoni (Regione Emilia-Romagna), Maria Khadivi Faranghis (Regione Emilia-Romagna), Elena Bosi (Regione Emilia-Romagna), Ettore Niccoli (Regione Emilia-Romagna), Leonardo Palumbo (ARPAE), Lorenzo Fuschini (Regione Emilia-Romagna)
Keywords	Plastic-freeER, plastica, plasticfree, monouso, prevenzione, riciclaggio, riuso, emiliaromagna

1. Sommario

Glossario	5
1) Introduzione	7
2) Il contesto europeo	7
2.1 La Strategia sulla plastica nell'economia circolare	10
2.2 Alleanza circolare per la plastica	16
2.3 Patto Europeo sulla plastica	17
2.4 La Direttiva sulle plastiche monouso	18
2.4.1 Obblighi di riduzione del consumo	19
2.4.2 Restrizioni all'immissione sul mercato	20
2.4.3 Requisiti di progettazione	21
2.4.4 Requisiti di marcatura	21
2.4.5 Responsabilità estesa del produttore	22
2.4.6 Responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca	23
2.4.7 Raccolta differenziata delle bottiglie in plastica per liquidi	24
2.4.8 Misure di sensibilizzazione	24
2.4.9 Riepilogo delle misure	25
2.5 La plastica nel Green Deal Europeo	26
2.6 La plastica nel nuovo Piano d'azione per l'economia circolare	26
2.7 La plastica nell'Iniziativa Europea sui prodotti sostenibili	29
2.8 La plastica nella tassonomia europea della finanza sostenibile	29
2.9 Plastic tax	32
2.10 La gestione dei rifiuti in plastica: nuovi target nella normativa europea	32
2.11 La Direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi	33
2.12 Direttiva quadro sulla strategia marina	34
2.13 Strategia Europea sulla Bioeconomia	36
2.14 Quadro strategico sulle plastiche bio-based, biodegradabili e compostabili	36
3) Il contesto nazionale	37
3.1 La plastica nel PNRR	38
3.2 Borse e sacchetti ultraleggeri in plastica	44
3.3 Stoviglie in plastica	45
3.4 Cotton fioc e cosmetici contenenti microplastiche	45

3.5	Credito di imposta per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata.....	45
3.6	Credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili.....	46
3.7	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio per l'acqua potabile.....	46
3.8	Incentivi economici-fiscali per la promozione del vuoto a rendere	46
3.9	Contributi economici per incentivare la vendita di prodotti alla spina	46
3.10	Porta il tuo contenitore (Bring your own container)	47
3.11	Plastic tax italiana	47
3.12	Direttiva SUP: recepimento.....	48
3.13	CONAI: Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in materiale plastico	48
3.14	CONAI: diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica	49
3.15	IPPR: Il marchio plastica seconda vita.....	50
3.16	End-of-waste per le plastiche miste	51
3.17	Strategia italiana per la Bioeconomia.....	51
4)	Temi rilevanti.....	52
4.1	Plastica e COVID-19.....	52
4.2	Il circuito di raccolta degli imballaggi biodegradabili e compostabili e il consorzio Biorepack	53
4.3	Plastica monouso e ristorazione scolastica.....	54
4.4	Etichettatura degli imballaggi	55
4.5	Il modello Paas (Product as a service) per la transizione dal monouso al riuso	57
4.5.1.	Introduzione.....	57
4.5.2.	I modelli "Paas" (Product as a service) nel quadro di riferimento Europeo a supporto della transizione verso un'economia circolare	58
4.5.3.	Il modello Paas nel settore degli imballaggi per la logistica distributiva	59
4.5.4.	Il modello Paas nel settore degli imballaggi primari	59
4.6	Sistemi di deposito su cauzione	59
4.7	Plastica riciclata a contatto con alimenti.....	62
4.8	Riciclo chimico	64
4.9	Responsabilità estesa del produttore (REP).....	65
4.9.1	Aspetti introduttivi	65
4.9.2	REP imballaggi nel contesto italiano	66
4.9.3	La responsabilità finanziaria dei produttori	66

4.9.4	Regimi EPR e principio di concorrenza.....	67
4.9.5	Accordo ANCI-CONAI e corrispettivi per i rifiuti di imballaggi in plastica.....	69
4.9.6	Accordo ANCI-CORIPET e corrispettivi per i contenitori in PET per bevande.....	70
4.10	Trasporti transfrontalieri di rifiuti in plastica	71
4.11	Plastica e sottoprodotti.....	71
4.12	Plastica e mare	72
5.	Strumenti di policy: uno sguardo fuori dall'Italia	73
5.1.	Francia	73
5.2.	Germania.....	75
5.3.	Irlanda	76
5.4.	Olanda.....	78
5.5.	Austria.....	79
5.6.	Alta Austria	79
5.7.	Berkeley (California)	80

2. Glossario

ACV: Associazione Comuni Virtuosi
AGCM: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
ANCI: Associazione Nazionale Comuni Italiani
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
BIT: Strategia Italiana per la Bioeconomia
BIOREPACK: Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile
CEAP: Circular Economy Action Plan
CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi
COREPLA: Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica
CORIPET: Consorzio volontario per il riciclo del PET
DNSH: Do Not Significant Harm
EFSA: European Food Safety Authority
EPR: Extended Producer Responsibility
LCA: Life Cycle Assessment
FORSU: Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani
GCSA: European Commission's independent Group of Chief Scientific Advisors
GES: Good Environmental Status
GPP: Green Public Procurement
IPPR: Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo
JTF: Just Transition Fund
MACSI: Manufatti con singolo impiego
MATTM: Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare
MOCA: Materiali a contatto con gli alimenti
MSFD: Marine Strategy Framework Directive
PAAS: Product as a service
PET: Polietilene tereftalato
PNIEC: Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
PNPR: Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti
PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PRE: Plastics Recyclers Europe
REP: Responsabilità Estesa del Produttore
RRF: Resilience and Recovery Facility
RUR: Rifiuto Urbano Residuo
SUP: Single Use Plastics
TFUE: Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
UNEP: United Nations Environment Programme
UNI: Ente nazionale italiano di normazione

1. Introduzione

La “*Strategia regionale per la riduzione dell’incidenza delle plastiche sull’ambiente*”¹, (nel seguito “strategia **Plastic-FreER**”) approvata con DGR 2000/2019, è un sistema articolato ed integrato di misure dirette a favorire una economia circolare della plastica, che privilegi sistemi e prodotti riutilizzabili, in grado di preservare il valore dei materiali più a lungo possibile così da ridurre la produzione dei rifiuti e la pressione sulle risorse e sull’ambiente, in linea con la gerarchia comunitaria sulla gestione dei rifiuti che privilegia in via prioritaria la prevenzione e il riuso quali misure preferibili al riciclo e al recupero energetico. In particolare, dovrà essere posta attenzione ai sistemi più vulnerabili quali le coste e le aree marine, i corsi d’acqua e le aree protette su tutto il territorio regionale.

La plastica è un materiale estremamente diffuso che ha modificato radicalmente i nostri modelli di produzione e consumo, indirizzandoli verso applicazioni di breve durata, specie nel campo degli imballaggi e degli articoli monouso. Con l’adozione della strategia **Plastic-FreER**, è intenzione della Regione avviare un percorso di transizione verso un utilizzo più sostenibile della plastica, in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea.

Nell’ambito della strategia “Plastic-FreER” è stata attivata la cabina di regia prevista dall’Azione n.1² con il compito di individuare modalità e tempistiche per l’attuazione delle azioni, ponendo particolare attenzione alle condizioni di accettabilità sociale e alle ricadute economico-occupazionali effettuando un’analisi tecnico-economica del quadro di riferimento corredata della valutazione dei possibili impatti attesi. Obiettivo principale della cabina di regia è supportare lo sviluppo della strategia regionale attraverso il raccordo con gli altri enti coinvolti nelle misure e/o di altri settori regionali, coinvolgendo i rappresentanti dei settori economici, del mondo della ricerca e delle associazioni ambientaliste.

La Cabina di regia è stata strutturata in tavoli di lavoro orizzontali (policy e normative, tecnologie, economia, formazione e informazione) e verticali (food, meccanica-elettronica, turismo, chimica) e successivamente il gruppo chimica è stato incorporato nel gruppo tecnologia.

Il tavolo di lavoro trasversale “*policy e normative*” ha il preciso compito di delineare il quadro di riferimento normativo/regolamentare nel quale si muove la strategia regionale e il lavoro dei diversi tavoli.

2. Il contesto europeo

La Strategia Plastic-freeER si colloca nel quadro delineato dalle politiche europee in materia di economia circolare e, nello specifico, nel quadro delle azioni per una nuova economia circolare della plastica in Europa.

¹https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/documenti/forum-economia-circolare/presentazione_webinar_strategia_plastic_freer_20-11-2020.pdf/@download/file/Presentazione_webinar_strategia_Plastic_freER_20-11-2020.pdf

² Azione n.1 - Costituzione di una cabina di regia per l’analisi integrata di policy, le modalità di attuazione della strategia ed il monitoraggio

La forte attenzione riservata al “tema plastica” a livello europeo - e più in generale a livello internazionale³ - è dovuta a quattro principali motivi:

1. La crescita costante dell'utilizzo di materie plastiche all'interno dell'Unione⁴
2. Il basso tasso di riciclo delle stesse⁵
3. L'elevata dispersione all'interno degli ecosistemi acquatici e terrestri di microplastiche e di rifiuti derivanti da prodotti in plastica (in particolare di prodotti in plastica monouso)⁶ imputabile anche a comportamenti impropri e di scarsa educazione ambientale
4. Il contributo crescente della filiera delle materie plastiche al fenomeno dei cambiamenti climatici⁷, ferma restando la necessità di prestare attenzione anche agli impatti ambientali connessi alla produzione di eventuali materiali sostitutivi.

La crescente consapevolezza degli impatti ambientali legati alla produzione e all'utilizzo delle materie plastiche e le prospettive di crescita delle stesse, specie in applicazioni monouso, hanno portato la Commissione Europea ad includere le materie plastiche tra i settori prioritari di intervento del primo Piano d'azione per l'economia circolare⁸.

In tale ambito è stata elaborata la **Strategia sulla plastica nell'economia circolare** (la cd. *Plastics strategy*)⁹ adottata nel gennaio del 2018, la Dir. 2019/904¹⁰, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (cd. Direttiva SUP) e le Direttive (UE) 851/2018¹¹ e 852/2018¹² recentemente recepite in Italia con il D.Lgs. 116/2020¹³.

³ Si vedano ad esempio le iniziative seguenti: The Global Plastic Pact Network (<https://www.newplasticseconomy.org/projects/plastics-pact>); The New Plastics Economy Global Commitment (<https://www.newplasticseconomy.org/projects/global-commitment>); Break Free From Plastic (<https://www.breakfreefromplastic.org>); RethinkPlastic (<https://rethinkplasticalliance.eu>); Alliance to end plastic waste (<https://endplasticwaste.org>); The Global Tourism Plastics Initiative (<https://www.unwto.org>).

⁴ La domanda di materie plastiche nell'Europa a 28 è cresciuta dalle 46 milioni di tonnellate nel 2010 a circa 52 milioni di tonnellate nel 2017 (circa il 15% della domanda globale) Fonte: EEA Report No 2/2019, Preventing plastic waste in Europe. Circa il 40% della domanda europea di materie plastiche viene impiegata per la produzione di imballaggi. Fonte: Plastic Europe 2018

⁵ Nel 2016, il recupero dei rifiuti in plastica (riciclo + incenerimento) in Europa ha interessato circa il 31.1 % dei rifiuti plastici raccolti; di questi, il 37% sono stati avviati “formalmente” a recupero in paesi extraeuropei*. (n.d.r - Si tratta molto spesso di paesi che non dispongono delle necessarie infrastrutture di selezione e riciclo - Malaysia, Vietnam, Turchia, India, Indonesia, Taiwan, China, Hong Kong etc- e che non possono garantire i necessari standard di tutela dell'ambiente e di sicurezza dei lavoratori). Sempre nel 2016, solo il 6% della domanda europea di materie plastiche è stata coperta da plastiche riciclate. Fonte: EEA Report No 2/2019, Preventing plastic waste in Europe.

⁶ Si stima che siano state prodotte fino ad oggi circa 8.300 milioni di tonnellate di materie plastiche di cui il 70% sono diventate rifiuto. Di queste, si stima che circa un terzo siano entrate nell'ambiente naturale (suolo, acque dolci, ambiente marino). Fonte: Plastics waste trade and the environment - Eionet Report - ETC/WMGE 2019/5, October 2019 disponibile all'indirizzo www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-reports/plastics-waste-trade-and-the-environment

⁷ Si veda in particolare il Rapporto “Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet” disponibile al seguente indirizzo www.ciel.org/plasticandclimate

⁸ Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle Regioni L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare COM/2015/0614 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614>

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle Regioni Strategia europea per la plastica nell'economia circolare COM/2018/028 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN>

¹⁰ Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904>

¹¹ Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851>

¹² Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0852>

¹³ Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020)

L'attenzione al tema "plastica" trova spazio anche nel Green Deal Europeo¹⁴ nell'ambito del quale la Commissione si è impegnata a mettere a punto specifici requisiti per garantire che, entro il 2030, **tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE siano riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile** e un quadro normativo per le plastiche biodegradabili e a base biologica, oltre ad attuare misure per il contrasto alla diffusione di prodotti in plastica monouso.

La plastica figura, inoltre, tra le principali catene del valore su cui si concentra l'attenzione del **nuovo Piano d'azione per l'economia circolare** presentato il 11.3.2020¹⁵. In tale ambito, come meglio evidenziato nel seguito, la Commissione si è impegnata ad adottare ulteriori misure mirate ad affrontare i problemi di sostenibilità connessi alla produzione, trasformazione, utilizzo, dispersione e gestione del fine vita delle materie plastiche e a promuovere un approccio concertato a livello globale. L'attenzione alla filiera della plastica è stata confermata ed ampliata con la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare¹⁶ di cui si parlerà più estesamente nel par. 2.7.

Dall'esame del quadro di riferimento europeo emerge con chiarezza l'attenzione posta dal legislatore comunitario al tema della prevenzione e del riutilizzo, in coerenza con la gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 4 della Direttiva 98/2008 e in linea con l'obiettivo di fondo alla base del "nuovo" paradigma dell'economia circolare: **la riduzione del consumo complessivo di risorse naturali**. Nello specifico degli imballaggi e degli articoli monouso in plastica, la Direttiva SUP, nonché la Direttiva 94/62/CE come modificata dalla Dir. 852/2018 nonché il Piano di Azione per l'Economia Circolare chiariscono inequivocabilmente quali sono gli **obiettivi primari** da perseguire, richiamando l'attenzione sulla necessità della riduzione dei rifiuti e del consumo di risorse naturali associato al ciclo di vita dei relativi prodotti, e sulla **promozione di sistemi basati sull'impiego di prodotti riutilizzabili**. Nel merito delle misure per contrastare la diffusione di prodotti in plastica monouso si evidenzia in particolare il *Considerando 2* della Direttiva SUP nel quale si legge:

*«La presente direttiva promuove approcci circolari che **privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso**, con l'obiettivo primario di **ridurre la quantità di rifiuti prodotti**. Tale tipo di prevenzione dei rifiuti è in cima alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [...]*»

Tale approccio trova conferma anche nella Direttiva 852/2018 di modifica della Direttiva imballaggi, nella quale, oltre alle misure per la riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili, gli Stati membri vengono incoraggiati ad adottare misure adeguate a favorire l'aumento della percentuale di **imballaggi riutilizzabili** immessi sul mercato e il **riutilizzo degli imballaggi**.

*«La **prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente. È importante, pertanto, che gli Stati membri adottino misure adeguate a incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e il riutilizzo degli imballaggi**».*

¹⁴ COM (2019) 640 final dell'11.12.2019 - Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Il Green Deal europeo" https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

¹⁵ COM (2020) 98 final – Comunicazione della Commissione al parlamento Europeo, al Consigli, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0098>

¹⁶ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_IT.html

[...] «Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere la diffusione degli **imballaggi riutilizzabili** e per conseguire una riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi». (cfr. Dir. 852/2018 - Considerando 4).

Sul piano ambientale, la correttezza di tale impostazione (che privilegia, in linea generale, la transizione dal monouso al riutilizzabile rispetto alla sostituzione dei materiali) trova riscontro nel recente rapporto dell'UNEP¹⁷ nel quale è stata condotta un'ampia review degli studi di letteratura sull'applicazione della metodologia LCA (*Life Cycle Assessment*) per la comparazione ambientale di diverse opzioni monouso e riutilizzabili per una varietà di prodotti. Il rapporto richiama l'attenzione del decisore politico dal materiale utilizzato (la plastica) al modello (il monouso) e incoraggia gli Stati membri a supportare, promuovere e incentivare azioni volte alla sostituzione dei prodotti in plastica monouso con alternative riutilizzabili.

2.1 La Strategia sulla plastica nell'economia circolare

Il 16 gennaio 2018 la Commissione europea ha approvato la “*Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*” ravvisando la necessità di affrontare con urgenza i problemi ambientali connessi alla produzione e al consumo di materie plastiche.

La visione per una nuova economia della plastica in Europa delineata dalla Strategia UE è imperniata sui seguenti elementi:

- Progettazione della plastica e dei prodotti che la contengono **in modo da durare più a lungo** e da **consentire il riutilizzo** e un **riciclaggio di alta qualità**. **Entro il 2030, riutilizzabilità o possibilità di riciclaggio “in modo efficace sotto il profilo dei costi” di tutti gli imballaggi di plastica immessi sul mercato dell'UE.**
- **Innalzamento dei tassi di riciclaggio della plastica** per tutte le applicazioni fondamentali grazie a cambiamenti nella produzione e nella progettazione. Entro il 2030, riciclaggio di oltre la metà dei rifiuti di plastica generati in Europa. Livelli molto elevati di raccolta differenziata dei rifiuti di plastica. Riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica a livelli comparabili a quelli di altri materiali di imballaggio.
- Notevole rafforzamento e modernizzazione della capacità di riciclaggio della plastica dell'UE. Entro il 2030, **quadruplicazione della capacità di selezione dei rifiuti e di riciclaggio rispetto al 2015**, con conseguente creazione di 200.000 posti di lavoro in tutta Europa.
- Graduale **cessazione dell'esportazione dei rifiuti di plastica** per i quali la raccolta differenziata non è stata effettuata correttamente, grazie al miglioramento della raccolta differenziata e agli investimenti nell'innovazione, nelle competenze e nel potenziamento delle capacità. La plastica riciclata diventa una materia prima sempre più preziosa per le industrie, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione.
- Integrazione molto più elevata della catena del valore e stretta collaborazione dell'industria chimica con i gestori del riciclaggio della plastica per aiutarli a trovare un'applicazione più ampia e di valore più elevato per la loro produzione. **Sostituzione o graduale eliminazione delle sostanze che ostacolano i processi di riciclaggio.**

¹⁷ UNEP 2021, Addressing Single-Use Plastic Products Pollution using a Life Cycle Approach
<https://www.lifecycleinitiative.org/new-publication-addressing-single-use-plastic-products-pollution-using-a-life-cycle-approach/>

- Consolidamento del mercato della plastica riciclata e innovativa, con chiare prospettive di crescita grazie all'aumento dei prodotti contenenti materiale riciclato. **Quadruplicazione della domanda di plastica riciclata in Europa**, con conseguente stabilità del flusso di entrate per il settore del riciclaggio e sicurezza del posto di lavoro per la sua forza lavoro in aumento.
- Riduzione della dipendenza dell'Europa dalle importazioni di combustibili fossili e abbattimento delle emissioni di CO₂ grazie all'aumento del riciclaggio della plastica, in linea con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi.
- Sviluppo e utilizzo di **materiali innovativi e di materie prime alternative** per la produzione della plastica **se prove inconfutabili dimostrano che sono più sostenibili rispetto alle alternative non rinnovabili**, con effetti positivi in termini di decarbonizzazione e ulteriori opportunità di crescita.

Per trasformare questa visione in realtà, la strategia propone una serie di misure da attuare a livello comunitario (riportate nell'allegato I alla Direttiva) e individua alcune azioni chiave per le autorità nazionali e regionali e per le imprese (riportate nell'allegato II alla Direttiva).

ALLEGATO I

Elenco delle future misure dell'UE per attuare la strategia

Migliorare gli aspetti economici e la qualità del riciclaggio della plastica

Azioni volte a migliorare la progettazione dei prodotti:

- lavori preparatori per la futura revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: avvio dei lavori, da parte della Commissione, su nuove norme armonizzate affinché entro il 2030 tutti gli imballaggi di plastica immessi sul mercato dell'UE possano essere riutilizzati o riciclati in modo efficace sotto il profilo dei costi;
- seguito dato alla *Comunicazione sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM (2018) 32)*: misure per migliorare la tracciabilità delle sostanze chimiche e far fronte al problema delle sostanze ereditate nei flussi di materiali riciclati;
- nuove misure di progettazione ecocompatibile: valutazione dei requisiti per sostenere la riciclabilità della plastica.

Azioni volte a promuovere l'uso del materiale riciclato:

- avvio di una campagna di portata UE volta a stimolare l'impegno dell'industria e delle autorità pubbliche;
- valutazione degli incentivi regolamentari o economici per la diffusione del materiale riciclato, in particolare nel contesto:
 - della revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
 - della valutazione/revisione del regolamento sui prodotti da costruzione;
 - della valutazione/revisione della direttiva sui veicoli fuori uso.
- per quanto riguarda i materiali a contatto con gli alimenti: rapido completamento delle procedure di autorizzazione in sospenso per i processi di riciclaggio della plastica, migliore caratterizzazione dei contaminanti e introduzione del sistema di controllo;
- sviluppo, in cooperazione con il Comitato europeo di normazione, di standard di qualità per i rifiuti di plastica raccolti in modo differenziato e per la plastica riciclata;
- marchio di qualità ecologica e appalti pubblici verdi: ulteriore incentivazione dell'uso di plastica riciclata, anche mediante lo sviluppo di adeguati strumenti di verifica.

Azioni volte a migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti di plastica:

- emanazione di nuovi orientamenti sulla raccolta differenziata e la selezione dei rifiuti
- attività volte ad assicurare un migliore adempimento degli obblighi esistenti in materia di raccolta differenziata, anche attraverso la revisione in corso della legislazione sui rifiuti.

Arginare i rifiuti di plastica e il loro abbandono nell'ambiente

Azioni per ridurre la plastica monouso:

- attività di analisi, compreso l'avvio di una consultazione pubblica, per determinare la portata di un'iniziativa legislativa sui prodotti di plastica monouso.

Azioni volte a ridurre i rifiuti marini generati da fonti marittime:

- adozione di una proposta legislativa sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi;
- sviluppo di misure per ridurre la perdita o l'abbandono delle attrezzature da pesca in mare (*ad esempio, obiettivi di riciclaggio, regimi di responsabilità estesa del produttore, fondi di riciclaggio o sistemi di cauzione-rimborso*);
- sviluppo di misure per limitare la dispersione di plastica dovuta all'acquacoltura (*ad esempio, un documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili*).

Azioni volte a monitorare e arginare i rifiuti marini in modo più efficace:

- miglioramento del monitoraggio e della mappatura dei rifiuti marini, compresa la microplastica, sulla base di metodi armonizzati a livello UE;
- sostegno agli Stati membri per l'attuazione dei loro programmi di misure sui rifiuti marini nell'ambito della direttiva quadro Strategia per l'ambiente marino, compreso il collegamento con i loro piani di gestione dei rifiuti/dell'abbandono dei rifiuti nell'ambiente nell'ambito della direttiva quadro Rifiuti.

Azioni per la plastica compostabile e biodegradabile:

- avvio dei lavori per sviluppare norme armonizzate sulla definizione e l'etichettatura della plastica compostabile e biodegradabile;
- valutazione del ciclo di vita per individuare le condizioni in cui l'utilizzo di questo tipo di plastica è vantaggioso e i criteri relativi a tale applicazione;
- avvio del processo per limitare l'uso della plastica oxo-degradabile tramite REACH.

Azioni per arginare l'inquinamento da microplastica:

- avvio del processo per limitare l'aggiunta intenzionale di microplastica ai prodotti tramite REACH;
- esame delle opzioni d'intervento per ridurre il rilascio non intenzionale di microplastica da parte di pneumatici, tessuti e vernici [*ad esempio, requisiti minimi di progettazione degli pneumatici (se del caso, abrasione e durabilità) e/o requisiti di informazione (compresa l'etichettatura, se opportuno), metodi di valutazione delle perdite di microplastica originate da tessuti e pneumatici, associati a obblighi di informazione (compresa eventualmente l'etichettatura)/requisiti minimi, finanziamenti mirati di attività di ricerca e sviluppo*];
- sviluppo di misure volte a ridurre la dispersione dei pellet di plastica (*ad esempio, un sistema di certificazione lungo la catena di approvvigionamento della plastica e/o un documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nell'ambito della direttiva sulle emissioni industriali*);
- valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane: valutazione dell'efficacia per quanto riguarda la raccolta e l'eliminazione della microplastica.

Indirizzare gli investimenti e l'innovazione verso soluzioni circolari

Azioni volte a promuovere gli investimenti e l'innovazione nella catena del valore:

- orientamenti della Commissione sull'eco-modulazione dei contributi versati in base al regime di responsabilità estesa del produttore;
- raccomandazioni della *piattaforma per il finanziamento dell'economia circolare*, lanciata di recente;

- esame della fattibilità di un fondo di investimento privato per il finanziamento degli investimenti in soluzioni innovative e nuove tecnologie intese a ridurre gli impatti ambientali della produzione primaria di plastica;
- sostegno finanziario diretto alle infrastrutture e all'innovazione mediante il Fondo europeo per gli investimenti strategici e altri strumenti di finanziamento dell'UE (ad esempio i fondi strutturali, le strategie di specializzazione intelligente, HORIZON 2020);
- proseguimento dei lavori sugli impatti generati sul ciclo di vita della plastica prodotta con materie prime alternative;
- sviluppo di un programma strategico per la ricerca e l'innovazione sulla plastica al fine di orientare le future decisioni di finanziamento.

Sfruttare l'azione condotta a livello mondiale

Azioni incentrate su regioni chiave:

- progetto di riduzione dei rifiuti di plastica e dei rifiuti marini nell'Asia orientale e sudorientale al fine di favorire il consumo e la produzione sostenibili, promuovere la gerarchia dei rifiuti e la responsabilità estesa del produttore e migliorare il recupero delle attrezzature da pesca;
- esame delle possibili opzioni d'intervento per ridurre l'inquinamento da plastica nel Mediterraneo, a sostegno dell'attuazione della convenzione di Barcellona;
- cooperazione in materia di prevenzione dei rifiuti di plastica nei principali bacini idrografici del mondo.

Azioni volte a sostenere iniziative multilaterali sulla plastica:

- rinnovo dell'impegno sulla plastica e sui rifiuti marini in sedi quali l'ONU, il G7, il G20, la convenzione MARPOL e le convenzioni marittime regionali, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e di interventi specifici per la pesca e l'acquacoltura;
- sostegno degli interventi nel quadro della convenzione di Basilea, soprattutto per l'attuazione del pacchetto di strumenti per una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente.

Azioni relative alla cooperazione bilaterale con i paesi terzi:

- promozione di un'economia circolare della plastica nei paesi terzi attraverso dialoghi politici sugli scambi commerciali, sull'industria e sull'ambiente, nonché attraverso la diplomazia economica;
- utilizzo di finanziamenti bilaterali, regionali e tematici nelle politiche dell'UE in materia di sviluppo, vicinato e allargamento per sostenere la strategia per la plastica mediante la prevenzione e la corretta gestione dei rifiuti e il sostegno all'economia circolare; programmi e strumenti come "Switch to Green" e il piano per gli investimenti esterni.

Azioni relative agli scambi internazionali:

- sostegno allo sviluppo di norme tecniche industriali internazionali per i rifiuti di plastica raccolti in modo differenziato e per la plastica riciclata;
- azioni volte ad assicurare che i rifiuti di plastica esportati siano gestiti in modo adeguato nel rispetto del regolamento UE sulla spedizione dei rifiuti;

- sostegno allo sviluppo di un sistema di certificazione degli impianti di riciclaggio nell'UE e nei paesi terzi.

ALLEGATO II

Elenco delle misure raccomandate alle autorità nazionali e all'industria

Misure essenziali per migliorare gli aspetti economici e la qualità del riciclaggio della plastica

Le autorità nazionali e regionali sono incoraggiate a:

- favorire la plastica riutilizzabile e riciclata negli appalti pubblici;
- fare un uso migliore della tassazione e di altri strumenti economici per:
 - premiare l'utilizzo della plastica riciclata e favorire il riutilizzo e il riciclaggio rispetto allo smaltimento in discarica e all'incenerimento;
 - intensificare la raccolta differenziata dei rifiuti di plastica e migliorarne le modalità;
- attuare - in consultazione con i settori interessati - regimi di responsabilità estesa del produttore e/o sistemi di cauzione-rimborso ben concepiti;
- assumere impegni volontari a sostegno degli obiettivi della strategia, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo della plastica riciclata.

L'industria è incoraggiata a:

- prendere iniziative concrete per migliorare il dialogo e la cooperazione lungo la catena del valore, in particolare sugli aspetti relativi alla progettazione dei materiali e dei prodotti;
- assumere impegni volontari a sostegno degli obiettivi della strategia, in particolare per quanto riguarda la diffusione della plastica riciclata.

Misure essenziali per arginare i rifiuti di plastica e il loro abbandono nell'ambiente

Le autorità nazionali e regionali sono incoraggiate a:

- sensibilizzare l'opinione pubblica sull'abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico e valutare la possibilità di introdurre multe laddove non siano già previste; promuovere attività di pulizia delle spiagge;
- intensificare la raccolta dei rifiuti, soprattutto in prossimità delle coste, e migliorare il coordinamento tra le autorità responsabili della gestione dei rifiuti, dell'acqua e dell'ambiente marino;
- intensificare gli sforzi per eliminare le discariche illegali e non conformi;
- sviluppare il monitoraggio nazionale dei rifiuti marini sulla base di metodi armonizzati a livello UE;
- aderire a convenzioni marittime regionali, in particolare per sviluppare piani regionali volti a combattere il problema dei rifiuti marini;
- prendere in considerazione l'introduzione della responsabilità estesa del produttore, in particolare allo scopo di fornire incentivi alla raccolta delle attrezzature da pesca gettate in mare e al riciclaggio della plastica utilizzata nell'agricoltura;
- valutare l'introduzione di sistemi di cauzione-rimborso, soprattutto per i contenitori per bevande.

L'industria è incoraggiata a:

- promuovere le alternative esistenti agli articoli di plastica monouso (ad esempio, nei servizi di fornitura di pasti pronti e nella ristorazione da asporto), qualora siano più rispettose dell'ambiente;
- perseguire e attuare accordi intersettoriali per ridurre il rilascio di microplastica nell'ambiente;
- adottare misure volte ad evitare la dispersione dei pellet di plastica.

Misure essenziali per indirizzare gli investimenti e l'innovazione verso soluzioni circolari

Le autorità nazionali, regionali e locali sono incoraggiate a:

- utilizzare meglio gli strumenti economici, soprattutto per aumentare il costo dello smaltimento in discarica e dell'incenerimento e promuovere il riciclaggio e la prevenzione dei rifiuti di plastica;
- ricorrere maggiormente agli appalti pubblici e ai finanziamenti per sostenere la prevenzione dei rifiuti di plastica e il riciclaggio della plastica.

L'industria è incoraggiata a:

- aumentare gli investimenti nelle infrastrutture e nelle attività di ricerca e sviluppo negli ambiti di rilevanza diretta per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla strategia;
- contribuire ai lavori per l'istituzione di un fondo di investimento privato per compensare le esternalità ambientali della produzione della plastica.

Misure essenziali per sfruttare l'azione condotta a livello mondiale

Le autorità nazionali e regionali, anche quelle dei paesi terzi, sono incoraggiate a:

- impegnarsi nei consessi internazionali per sviluppare una risposta globale all'aumento dei rifiuti marini;
- agire a livello nazionale per ridurre la dispersione della plastica nell'ambiente, prevenire i rifiuti di plastica e aumentare il riciclaggio.

L'industria è incoraggiata a:

- svolgere un ruolo attivo nel sostenere un'economia circolare, integrata e transfrontaliera della plastica, anche attraverso lo sviluppo di un protocollo internazionale per la plastica.

La strategia mette inoltre in evidenza come la plastica sia ampiamente utilizzata oltre che per la fabbricazione di imballaggi e altri articoli in plastica monouso, anche nell'edilizia, nel settore automobilistico, nell'arredamento e nell'elettronica.

2.2 Alleanza circolare per la plastica

L'Alleanza circolare per la plastica (*Circular Plastics Alliance*)¹⁸, è un'iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel dicembre 2018 nell'ambito della Strategia Europea sulla plastica. Nell'allegato III alla Strategia, la Commissione Europea invitava infatti i portatori di interesse ad assumere impegni volontari per promuovere la diffusione della plastica riciclata. L'obiettivo dichiarato è assicurare che, entro il 2025, **dieci milioni di tonnellate di plastica riciclata** vengano trasformati in nuovi prodotti immessi sul

¹⁸ https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_it

mercato dell'UE. Circa un anno più tardi, e precisamente il 20 settembre 2019, oltre 100 organizzazioni pubbliche e private che rappresentano l'intera catena del valore della plastica hanno sottoscritto la dichiarazione¹⁹ dell'alleanza circolare per la plastica che promuove azioni volontarie per il buon funzionamento del mercato dell'UE nel settore della plastica riciclata. La dichiarazione stabilisce le modalità con cui l'alleanza raggiungerà entro il 2025 l'obiettivo di 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata utilizzata ogni anno per fabbricare nuovi prodotti in Europa.

La dichiarazione, firmata da piccole e medie imprese, grandi società, associazioni di imprese, organismi di normazione, organizzazioni di ricerca e autorità locali e nazionali, approva l'obiettivo dei 10 milioni di tonnellate e chiede una transizione verso l'eliminazione totale dei rifiuti di plastica in natura e l'abbandono della messa in discarica. La dichiarazione stabilisce alcune azioni per raggiungere l'obiettivo, tra le quali:

- migliorare la progettazione dei prodotti di plastica per renderli più riciclabili e integrare maggiormente la plastica riciclata;
- individuare sia il potenziale inutilizzato, al fine di aumentare la raccolta, la selezione e il riciclaggio dei rifiuti di plastica in tutta l'UE, sia le lacune in materia di investimenti;
- creare un programma di ricerca e sviluppo per la plastica circolare;
- istituire un sistema di monitoraggio trasparente e affidabile per tenere traccia di tutti i flussi di rifiuti di plastica nell'UE.

2.3 Patto Europeo sulla plastica

Il Patto europeo sulla plastica (*European Plastic Pact*)²⁰, lanciato nel 2019 dai Paesi Bassi e dalla Francia, è stato adottato formalmente il 6 marzo 2020 da 15 Paesi (tra cui l'Italia) e 66 Aziende e Organizzazioni. Il Patto ricalca il “**New Plastics Economy Global Commitment**”²¹ promosso dalla Ellen MacArthur Foundation in collaborazione con l'UNEP, che opera dal 2018 e alla cui rete l'European Plastics Pact si unisce.

Gli aderenti al Patto europeo si impegnano a concentrarsi su 4 settori chiave:

1. **Riutilizzabilità e riciclabilità:** progettare tutti gli imballaggi in plastica e i prodotti in plastica monouso immessi sul mercato per essere riutilizzabili ove possibile e comunque riciclabili entro il 2025.
2. **Uso responsabile della plastica:** passare ad un uso più responsabile degli imballaggi in plastica e dei prodotti in plastica monouso, con l'obiettivo di ridurre i prodotti e gli imballaggi in plastica vergine di almeno il 20% (in peso) entro il 2025.
3. **Raccolta, selezione e riciclaggio:** aumentare di almeno il 25% la capacità di raccolta, selezione e riciclaggio delle plastiche entro il 2025 e raggiungere un livello corrispondente alla domanda del mercato per la plastica riciclata.
4. **Uso di materie plastiche riciclate:** aumentare l'uso di materie plastiche riciclate nei nuovi prodotti e imballaggi, in modo tale che entro il 2025 le imprese utilizzino nella loro gamma di prodotti e imballaggi almeno il 30% di materie plastiche riciclate (in peso).

¹⁹ <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36361>

²⁰ <https://europeanplasticspact.org/>

²¹ <https://www.newplasticseconomy.org/projects/global-commitment>

La partecipazione al patto è volontaria, ma l'adesione comporta un impegno giuridico, con una apposita Segreteria che terrà traccia dei progressi segnalati ogni anno da tutti i firmatari.

2.4 La Direttiva sulle plastiche monouso

Dopo la “*Strategia per la plastica nell'economia circolare*”, il 21 maggio 2019 l'Unione europea ha approvato la direttiva 2019/904/UE “*sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente*”, (cd. Direttiva SUP)²² pubblicata il 12 giugno 2019, entrata in vigore il 4 luglio 2019 e con obbligo di recepimento da parte degli Stati Membri entro il 3 luglio 2021.

La direttiva mira, in primo luogo, a prevenire e contrastare il fenomeno del “*marine littering*” attraverso l'introduzione di norme più severe, ivi incluse restrizioni all'immissione sul mercato UE per alcune tipologie di prodotti monouso e di imballaggi in plastica che rientrano tra i dieci prodotti più spesso rinvenuti sulle spiagge europee.

Prima di esaminare nel dettaglio le misure introdotte dalla Direttiva per prevenire e contrastare il fenomeno del “*marine littering*” si ritiene opportuno evidenziare un aspetto di particolare rilevanza, specie nel contesto nazionale e regionale: la Direttiva non esclude dal suo campo di applicazione i prodotti in plastica monouso realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Le restrizioni e le ulteriori regole/target presenti nella Direttiva si applicano cioè sia alle plastiche tradizionali che alle plastiche realizzate a partire da biomasse, indipendentemente dal fatto che siano o meno biodegradabili e compostabili.

La definizione di plastica riportata all'art. 3 comma 1 della Direttiva esclude infatti i soli “*polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente*”.

“Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:1) «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente”

Le principali plastiche “*bio-based*” comunemente utilizzate per la realizzazione di articoli in plastica monouso biodegradabili e compostabili (es. PLA, Mater-Bi) sono polimeri naturali modificati chimicamente derivanti dalla trasformazione degli zuccheri presenti nel mais, barbabietola, canna da zucchero e altri materiali naturali.

L'intenzione del legislatore europeo di includere le bio-plastiche e le plastiche biodegradabili e compostabili nel perimetro di applicazione della Direttiva, è esplicitata nel considerando 11 nel quale si legge “*La definizione adattata di plastica dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo.*”

L'inclusione delle bioplastiche compostabili (insieme ai prodotti monouso in cellulosa con rivestimento in plastica) nel perimetro di applicazione della Direttiva SUP è stata infine confermata con la

²² Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN>

pubblicazione, il 31/5/2021 degli attesi orientamenti della Commissione²³, pubblicati nella Gazzetta UE del 7 giugno C 216 “Comunicazione della Commissione - *Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente*”²⁴ nonché dalla risposta fornita a nome della Commissione europea da Virginijus Sinkevičius²⁵, commissario europeo per l’Ambiente, gli oceani e la pesca all’interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002997/2021 avente ad oggetto “*Impatto sull’occupazione delle linee guida finali della direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso pubblicate in data 1° giugno 2021*”²⁶

Ciò premesso, nel seguito vengono analizzate nel dettaglio le misure, gli obblighi e i target previsti dalla Direttiva.

2.4.1 Obblighi di riduzione del consumo

L’art. 4 della Direttiva introduce l’obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato ovvero:

- a) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- b) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Tali misure dovranno produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo di tali prodotti sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022.

Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri dovevano predisporre e notificare alla Commissione una descrizione delle misure adottate allo scopo. Tali misure, come specificato nel testo della Direttiva, possono comprendere:

- obiettivi nazionali di riduzione del consumo;
- disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita;
- strumenti economici tesi ad evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale;
- accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati.

²³ Commission guidelines on single-use plastic products in accordance with Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment - https://ec.europa.eu/environment/pdf/plastics/guidelines_single-use_plastics_products.pdf

²⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:216:FULL&from=IT>

²⁵ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002997-ASW_IT.html

²⁶ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002997_IT.html

Gli Stati membri possono inoltre imporre restrizioni di mercato per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica.

Ogni Stato membro dovrà monitorare i prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato immessi sul mercato e le misure di riduzione adottate e dovrà riferire alla Commissione sui progressi compiuti al fine di consentire la definizione di obiettivi quantitativi vincolanti a livello di Unione per la riduzione del consumo.

Entro il 3 gennaio 2021 la Commissione si era impegnata ad adottare un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo e di verifica dei livelli di riduzione raggiunti da ogni Stato membro.

Ad oggi la Commissione stessa ha riconosciuto un ritardo nell'adozione delle misure di esecuzione a norma della direttiva sulla plastica monouso²⁷ “dovuto, tra l'altro, all'intensa consultazione e ai lavori preparatori in corso con i portatori di interessi e gli Stati membri” pur ribadendo che l'elemento vincolante rimane il recepimento negli ordinamenti nazionali della Direttiva stessa.

In data 1/10/2021 la Commissione ha adottato la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 *recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande*.

2.4.2 Restrizioni all'immissione sul mercato

L'art. 5 della Direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di disporre il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica oxo-degradabile e dei prodotti di plastica monouso elencati nella **parte B** dell'allegato ovvero:

- 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio²⁸ o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio²⁹;
- 2) Posate (forchette, coltelli, cucchiaini, bacchette);
- 3) Piatti;
- 4) Cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
- 5) Agitatori per bevande;
- 6) Aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- 7) Contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il

²⁷ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002400-ASW_IT.html

²⁸ Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17)

²⁹ Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1)

consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

- 8) Contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- 9) Tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Le restrizioni all'immissione sul mercato previste dall'art. 5 avrebbero dovuto essere recepite nell'ordinamento nazionale entro il 3 luglio 2021.

2.4.3 Requisiti di progettazione

L'art. 6 della Direttiva introduce due requisiti obbligatori di progettazione, riferiti ai soli contenitori per bevande:

- 1) Requisiti relativi ai tappi/coperchi dei contenitori per bevande in plastica o compositi (es. tetrapack): nello specifico sarà possibile immettere sul mercato tali contenitori solo se i tappi e i coperchi in plastica³⁰ restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto. Gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi a tale disposizione a partire dal 3 luglio 2024. Entro il 1° gennaio 2022 la Commissione si è impegnata ad adottare atti d'esecuzione che stabiliscono le norme per il calcolo e la verifica degli obiettivi.
- 2) Requisiti relativi al contenuto di materiale riciclato nelle bottiglie in PET: a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro. A partire dal 2030 il contenuto minimo di PET riciclato sarà del 30%.

2.4.4 Requisiti di marcatura

L'art. 7 della Direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di provvedere a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato (*Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi; salviette umidificate, prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; tazze per bevande*) e immesso sul mercato rechi sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

- a) le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti; e
- b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Le **specifiche armonizzate per la marcatura** sono state stabilite dalla Commissione nel **Regolamento 2020/2151/UE**³¹ pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale europea* del 18 dicembre 2020. Le nuove specifiche sono entrate in vigore il 3 luglio 2021.

³⁰ I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati "in plastica"

³¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.428.01.0057.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A428%3ATOC

2.4.5 Responsabilità estesa del produttore

L'art. 8 della Direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore conformi alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 8-bis della Direttiva 853/2018 per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella **parte E dell'allegato** immessi sul mercato degli Stati membri ovvero:

I. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sulla responsabilità estesa del produttore

- 1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

- 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- 4) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE.

II. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 3 sulla responsabilità estesa del produttore

- 1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sulla responsabilità estesa del produttore

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

La Direttiva specifica che:

con riferimento ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'allegato, gli Stati membri dovranno assicurare che i produttori **coprono anche** i seguenti costi:

- a) costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 della direttiva;
- b) costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti;

- c) **costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi** e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.

con riferimento ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni II e III, dell'allegato, gli Stati membri dovranno assicurare che i produttori **coprano almeno** i seguenti costi:

- a) costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10;
- b) costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti;
- c) costi della raccolta e della comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 8 *bis*, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2008/98/CE.

Con riferimento ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato (Prodotti del tabacco), gli Stati membri dovranno assicurare che i produttori coprano inoltre i costi della raccolta dei relativi rifiuti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento. Tali costi potranno includere la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti per tali prodotti, per esempio appositi contenitori nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.

I costi da coprire, coerentemente con quanto già previsto nell'ambito della nuova disciplina sulla REP introdotta dalla Direttiva 851/2018, **non dovranno superare** quelli necessari per **fornire i servizi menzionati in modo economicamente efficiente** e dovranno essere stabiliti in maniera trasparente tra gli attori interessati.

I costi di rimozione dei rifiuti in capo ai produttori dovranno inoltre essere limitati alle attività intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto. La definizione di tali costi di rimozione dei rifiuti è subordinata alla definizione ed alla pubblicazione da parte della Commissione, in consultazione con gli Stati membri, (cfr. art. 8, comma 4) degli orientamenti che specificano i criteri da utilizzare per il calcolo di detti costi.

2.4.6 Responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca

Conformemente agli articoli 8 e 8 *bis* della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri sono tenuti ad istituire regimi di responsabilità estesa del produttore per gli **attrezzi da pesca contenenti plastica** immessi sul loro mercato.

Per "*attrezzi da pesca*", La Direttiva SUP intende (cfr. articolo 3, comma 1, punto 4) "*qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine*".

In vista di definire obiettivi quantitativi di raccolta vincolanti a livello dell'Unione, gli Stati membri sono tenuti a monitorare gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul loro mercato nonché gli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica raccolti e a comunicare annualmente i dati alla Commissione. Il formato per il reporting dei dati è stato adottato con Decisione della Commissione del 31/5/2021.³²

³² Decision laying down the format for reporting data and information on fishing gear placed on the market and waste fishing gear collected in Member States https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/decision-laying-down-format-reporting-data-and-information-fishing-gear-placed-market_en#details

Gli Stati membri che hanno acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/56/CE, dovranno inoltre fissare un tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.

I produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica saranno tenuti a coprire i costi della raccolta differenziata dei rifiuti dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta adeguati in conformità della direttiva (UE) 2019/883 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, nonché i costi del successivo trasporto e trattamento. I produttori dovranno coprire altresì i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 della Direttiva relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

La Commissione chiede infine alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative alla progettazione circolare degli attrezzi da pesca per incoraggiare la preparazione al riutilizzo e agevolare la riciclabilità al termine del ciclo di vita.

2.4.7 Raccolta differenziata delle bottiglie in plastica per liquidi

L'art.9 della Direttiva introduce specifici target di intercettazione per il riciclo per le bottiglie in plastica monouso per bevande con capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi. I nuovi target, espressi in percentuale sul peso totale dei relativi prodotti immessi sul mercato in un determinato anno sono pari al:

- a) 77 % entro il 2025
- b) 90% entro il 2029

Sono escluse da tale obbligo:

- a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
- b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

A tal fine gli Stati membri possono:

- a) istituire sistemi di cauzione-rimborso;
- b) stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore.

Le modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande sono state definite con Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione del 1° ottobre 2021.³³.

2.4.8 Misure di sensibilizzazione

L'art. 10 della Direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché misure volte a comunicare ai

³³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1752>

consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e agli utilizzatori di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

- a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;
- b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica;
- c) l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.

2.4.9 Riepilogo delle misure

Nella tabella seguente sono riepilogate le diverse misure previste dalla Direttiva SUP in relazione alle diverse tipologie di prodotti in plastica monouso.

	Riduzione del consumo (art.4)	Restrizioni all'immissione sul mercato (art.5)	Requisiti di progettazione (art.6)	Requisiti di marcatura (art.7)	EPR (art.8)	Target di raccolta differenziata (art.9)	Misure di sensibilizzaz. (art.10)
Contenitori per alimenti							
Tazze per bevande							
Bastoncini cotonati							
Posate, piatti, mescolatori, cannuccie							
Aste per palloncini							
Palloncini							
Pacchetti e involucri							
Contenitori per bevande, relativi tappi e coperchi							
Bottiglie per bevande							
Contenitori per alimenti, bevande e relativi tappi e coperchi in EPS							
Filtri di prodotti del tabacco							
Salviettine umidificate							
Assorbenti e tamponi igienici							
Sacchetti di plastica in materiale leggero							

Attrezzi da pesca							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tabella 1 - Riepilogo delle misure previste dalla Direttiva SUP in relazione alle diverse tipologie di prodotti in plastica monouso

2.5 La plastica nel Green Deal Europeo

Nell'ambito del Green Deal Europeo³⁴ la Commissione si è impegnata a valutare i risultati della strategia sulla plastica del 2018, concentrandosi, tra l'altro, sulle misure per contrastare l'aggiunta intenzionale di microplastiche e le emissioni non intenzionali di materie plastiche, ad esempio dall'abrasione dei tessuti e dei pneumatici. La Commissione, come già evidenziato, si è impegnata a mettere a punto requisiti per garantire che, entro il 2030, tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE siano riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile e un quadro normativo per le plastiche biodegradabili e a base biologica, oltre ad attuare misure per contrastare la diffusione delle plastiche monouso.

La Commissione ritiene inoltre necessarie nuove norme oltre che obiettivi e misure specifiche per contrastare gli imballaggi eccessivi e la produzione di rifiuti. Parallelamente, si richiama l'importanza di un mercato unico solido e integrato per le materie prime secondarie e i sottoprodotti, attraverso il rafforzamento della cooperazione tra le catene del valore, come nel caso dell'alleanza circolare per la plastica.

La Commissione valuterà inoltre l'opportunità di adottare requisiti giuridicamente vincolanti per dare impulso al mercato delle materie prime secondarie con contenuto riciclato obbligatorio (ad esempio, per gli imballaggi, i veicoli, i materiali da costruzione e le batterie). Per semplificare la gestione dei rifiuti per i cittadini e garantire alle imprese materiali secondari più puliti, la Commissione proporrà anche un modello UE per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Quanto alle esportazioni extra-UE di rifiuti di materie plastiche la Commissione, si legge nel documento, è del parere che l'UE dovrebbe cessare di esportare i propri rifiuti al di fuori dell'Unione e intende pertanto riesaminare le norme in materia di spedizioni e esportazioni illegali di rifiuti.

2.6 La plastica nel nuovo Piano d'azione per l'economia circolare

Come già evidenziato, la plastica figura tra le principali catene del valore su cui si concentra l'attenzione del nuovo Piano d'azione per l'economia circolare.

*«Il piano presenta una serie di iniziative collegate tra loro destinate a istituire un quadro strategico per i prodotti solido e coerente in cui i prodotti, i servizi e i modelli imprenditoriali sostenibili costituiranno la norma e a **trasformare i modelli di consumo in modo da evitare innanzitutto la produzione di rifiuti.**»*

In tale ambito la Commissione si è impegnata ad adottare ulteriori misure mirate ad affrontare i problemi di "sostenibilità" connessi alla produzione, trasformazione utilizzo, dispersione e gestione del fine vita delle materie plastiche e a promuovere un approccio concertato a livello globale.

Nel paragrafo 3.4, interamente dedicato alla plastica, la Commissione conferma l'intenzione di proseguire sul terreno tracciato dalla Strategia sulla plastica del 2018 e anticipa le ulteriori misure che metterà in campo.

³⁴ COM (2019) 640 final dell'11.12.2019 - Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Il Green Deal europeo" https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

Per incrementare l'utilizzo della plastica riciclata e contribuire all'uso più sostenibile della plastica, la Commissione adotterà disposizioni vincolanti relative al contenuto riciclato e misure per la riduzione dei rifiuti per prodotti fondamentali quali gli imballaggi, i materiali da costruzione e i veicoli, tenendo conto anche delle attività dell'Alleanza per la plastica circolare. Parallelamente all'adozione delle misure volte a ridurre i rifiuti di plastica, la Commissione affronterà la questione della presenza di microplastiche nell'ambiente:

- limitando le microplastiche aggiunte intenzionalmente adottando misure relative ai pellet, alla luce del parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche;
- predisponendo l'etichettatura, la standardizzazione, la certificazione e misure di regolamentazione per quanto concerne il rilascio accidentale di microplastiche, tra cui misure volte ad aumentare la cattura delle microplastiche in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti;
- sviluppando e armonizzando ulteriormente i metodi per misurare le microplastiche rilasciate in modo non intenzionale, in particolare dagli pneumatici e dai prodotti tessili, e fornendo dati armonizzati sulle concentrazioni di microplastiche nel mare;
- colmando le lacune nelle conoscenze scientifiche relative al rischio e alla presenza delle microplastiche nell'ambiente, nell'acqua potabile e negli alimenti.

La Commissione, si legge, affronterà anche le sfide emergenti in materia di sostenibilità predisponendo un quadro strategico in materia di:

- approvvigionamento, etichettatura e uso delle plastiche a base organica, valutando i casi in cui l'utilizzo di materie prime a base organica comporta benefici ambientali effettivi, che non si limitano alla riduzione dell'utilizzo di risorse fossili;
- uso di plastiche biodegradabili o compostabili, valutando le applicazioni in cui questo utilizzo può essere benefico per l'ambiente, e i criteri per tali applicazioni. L'obiettivo è far sì che l'etichettatura di un prodotto come "biodegradabile" o "compostabile" non induca erroneamente i consumatori a smaltirlo secondo modalità che provocano la dispersione di questi rifiuti o l'inquinamento a causa di condizioni ambientali non adeguate o tempo insufficiente per la degradazione.

La Commissione garantirà inoltre la rapida attuazione della nuova direttiva sui prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca per affrontare il problema dell'inquinamento marino dovuto alla plastica, salvaguardando nel contempo il mercato unico, in particolare per quanto riguarda:

- l'interpretazione armonizzata dei prodotti disciplinati dalla direttiva;
- l'etichettatura di prodotti quali il tabacco, le tazze per bevande e le salviette umidificate, garantendo l'introduzione dei tappi attaccati alle bottiglie per evitare la dispersione di rifiuti;
- l'elaborazione per la prima volta di regole concernenti la misurazione del contenuto riciclato dei prodotti.

Un ulteriore passo in avanti verso la definizione del quadro di riferimento europeo per la transizione ad un'economia circolare della plastica, è quello compiuto con l'approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021³⁵ sul nuovo Piano d'azione per l'economia circolare. Nella Risoluzione, il Parlamento UE sottolinea che è necessario dissociare completamente la crescita dall'uso

³⁵ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_IT.html

delle risorse e **invita la Commissione a proporre obiettivi dell'UE vincolanti relativi alla riduzione dell'uso delle materie prime** e degli impatti ambientali (cfr. punto 6).

Sul fronte del riciclo, il parlamento UE invita la Commissione a proporre obiettivi vincolanti specifici per prodotto e/o per settore relativi al contenuto di materiale riciclato, garantendo che gli stessi siano progettati per il riciclaggio. Per quanto riguarda in particolare la filiera degli imballaggi e dei prodotti in plastica, il parlamento UE:

- ribadisce l'obiettivo di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030;
- invita la Commissione a presentare una proposta legislativa che includa misure e obiettivi di riduzione dei rifiuti e requisiti essenziali ambiziosi nella direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre gli imballaggi eccessivi, anche nel commercio elettronico, migliorare la riciclabilità e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi, aumentare i contenuti riciclati, eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive e promuovere il riutilizzo;
- invita l'industria a integrare le misure normative con ulteriori azioni volontarie per evitare ulteriormente imballaggi inutili e ridurre sostanzialmente la quantità di imballaggi immessa sul mercato, al fine di sviluppare soluzioni di imballaggio più efficienti sotto il profilo delle risorse, circolari e rispettose del clima, quali formati di imballaggio armonizzati, riutilizzabili e ricaricabili, nonché di facilitare l'uso di imballaggi riutilizzabili per il trasporto; promuove iniziative quali l'Alleanza per la plastica circolare e il Patto europeo sulla plastica;
- invita la Commissione ad analizzare vari tipi di imballaggio utilizzati nel commercio elettronico per determinare le migliori pratiche nell'ottimizzazione degli imballaggi onde ridurre gli imballaggi eccessivi;
- invita la Commissione a sostenere il riutilizzo dei materiali di imballaggio per realizzare vari articoli come alternativa ai materiali di imballaggio monouso;
- sottolinea il ruolo fondamentale che può svolgere la vendita sfusa nel ridurre il ricorso agli imballaggi e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere tale genere di misure, garantendo al contempo la sicurezza alimentare e l'igiene;
- invita la Commissione a sostenere ed esaminare le potenzialità dei sistemi di restituzione su cauzione nazionali compatibili con l'obiettivo di raggiungere il necessario tasso di raccolta del 90% dei contenitori per bevande in plastica e quale passo verso la creazione di un mercato unico per gli imballaggi, in particolare per gli Stati membri vicini;
- esorta la Commissione a continuare la sua attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare, segnatamente nell'orientare una migliore progettazione, modelli aziendali e prodotti innovativi circolari e approcci del tipo "prodotto-come-servizio" che offrano modelli di consumo più sostenibili;
- esorta la Commissione ad adottare un'eliminazione graduale generale della microplastica aggiunta intenzionalmente e a ridurre, attraverso nuove misure normative obbligatorie, il rilascio accidentale di tutte le microplastiche alla fonte, anche ad esempio dagli pneumatici, dai tessuti, dal prato sintetico e dalla produzione dei pellet di plastica;

- sottolinea la necessità di colmare le lacune nelle conoscenze scientifiche sulle microplastiche e le nano plastiche e di promuovere lo sviluppo di alternative più sicure e mercati competitivi con prodotti senza microplastica;
- sottolinea che, nei casi in cui i prodotti monouso rappresentino un onere significativo per l'ambiente e le risorse, il monouso dovrebbe essere sostituito da prodotti riutilizzabili laddove esistano alternative riutilizzabili e/o sostenibili, in modo ecologicamente corretto, senza compromettere l'igiene o la sicurezza alimentare;
- invita la Commissione a lavorare all'elaborazione di norme per gli imballaggi riutilizzabili e i sostituti degli imballaggi, degli articoli da tavola e delle posate monouso;
- riconosce il ruolo potenziale delle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili nell'economia circolare, ma richiama l'attenzione sul fatto che le plastiche a base biologica e/o biodegradabili da sole non forniranno una soluzione alle preoccupazioni ambientali connesse alla plastica, sottolinea l'importanza di sensibilizzare in merito all'uso corretto delle plastiche a base biologica e biodegradabili;
- esorta la Commissione e gli Stati membri a creare un quadro coerente sulla trasparenza e obblighi di comunicazione per tutti gli operatori della catena del valore in materia di produzione, commercio, utilizzo e gestione alla fine del ciclo di vita della plastica;
- esorta la Commissione a elaborare regimi di responsabilità estesa del produttore che rendano i produttori responsabili del fine vita dei prodotti di plastica.

2.7 La plastica nell'Iniziativa Europea sui prodotti sostenibili

Il 14 settembre 2020 la Commissione Europea ha avviato la consultazione pubblica per la definizione di un'iniziativa sui prodotti sostenibili³⁶ (*Sustainable product initiative*), nell'ambito dell'European Green Deal, in coordinamento con il Piano d'azione per l'economia circolare. Nell'ambito di questa iniziativa legislativa ed eventualmente mediante proposte legislative complementari, la Commissione valuterà la possibilità di stabilire dei principi di sostenibilità e altre modalità adeguate a disciplinare alcuni aspetti della progettazione dei prodotti immessi sul mercato Europeo. Tali aspetti potranno avere impatti sia diretti che indiretti anche sulla produzione di rifiuti di materie plastiche utilizzate nella fabbricazione di diverse tipologie di prodotti (es. stoviglie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, prodotti di abbigliamento, mobili e arredi etc...). L'intenzione è infatti quella di disciplinare ulteriori aspetti (ulteriori rispetto al tema "storico" dell'efficienza energetica) che contribuiscono a migliorare il "livello di circolarità" dei prodotti immessi sul mercato Europeo.

2.8 La plastica nella tassonomia europea della finanza sostenibile

Il 18 giugno 2020 il Parlamento europeo ha adottato il **Regolamento UE n° 2020/852 sulla tassonomia per la finanza sostenibile**³⁷, un atto legislativo centrale per il Green Deal europeo che contribuirà ad orientare in maniera decisiva le scelte di investimento pubbliche e private in coerenza con gli obiettivi comunitari di politica ambientale, a partire dagli obiettivi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. Il Regolamento stabilisce **sei obiettivi ambientali** e consente di qualificare un'attività economica come sostenibile dal punto di vista ambientale, se questa contribuisce ad almeno uno degli

³⁶ <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative>

³⁷ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

obiettivi fissati senza danneggiare significativamente nessuno degli altri (principio del “*Do no significant harm*” - DNSH) e nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia sul piano sociale.

Tali obiettivi sono:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
- la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie;
- la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

In concreto, “*non arrecare un danno significativo*” all'ambiente assume secondo la Commissione il seguente significato (cfr. art. 17):

- 1) si considera che un'attività arreca un danno significativo alla **mitigazione dei cambiamenti climatici** se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- 2) si considera che un'attività arreca un danno significativo all'**adattamento ai cambiamenti** climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- 3) si considera che un'attività arreca un danno significativo all'**uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine** se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
- 4) si considera che un'attività arreca un danno significativo all'**economia circolare**, compresi la **prevenzione** e il **riciclaggio** dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, **o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti** oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- 5) si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- 6) si considera che un'attività arreca un danno significativo alla **protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi** se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

La Commissione europea dovrà ora adottare **atti delegati contenenti specifici criteri tecnici**, per integrare i principi sanciti nel Regolamento e stabilire quali attività economiche possano considerarsi attività recanti un contributo a ciascun obiettivo ambientale senza danneggiare significativamente nessuno degli altri.

L'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia UE è stato adottato dalla Commissione Europea il 21 aprile 2021³⁸ nell'ambito di un pacchetto più ampio di misure “intese a favorire i flussi di capitale verso attività sostenibili in tutta l'Unione europea”³⁹.

In base ai criteri tecnici contenuti nell'Allegato 1 dell'atto delegato pubblicata dalla Commissione UE⁴⁰, la produzione di plastica in forma primaria contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici se viene rispettato almeno uno dei tre criteri seguenti (cfr. par. 3.17).

- a) the plastic in primary form is fully manufactured by mechanical recycling of plastic waste;
- b) where mechanical recycling is not technically feasible or economically viable, the plastic in primary form is fully manufactured by chemical recycling of plastic waste and the life-cycle GHG emissions of the manufactured plastic, **excluding any calculated credits from the production of fuels**, are lower than the life-cycle GHG emissions of the equivalent primary plastic manufactured from fossil fuel feedstock. Life-cycle GHG emissions are calculated using Commission Recommendation 2013/179/EU or, alternatively, using ISO 14067:2018 or ISO 14064-1:2018. Quantified life-cycle GHG emissions are verified by an independent third party;
- c) **derived wholly or partially from renewable feedstock**⁴¹ and its life-cycle GHG emissions are lower than the life-cycle GHG emissions of the equivalent plastics in primary form manufactured from fossil fuel feedstock. Life-cycle GHG emissions are calculated using Commission Recommendation 2013/179/EU or, alternatively, using ISO 14067:2018 or ISO 14064-1:2018. Quantified life-cycle GHG emissions are verified by an independent third party.

In relazione al punto c), l'atto delegato precisa che per considerare “sostenibile” la produzione di plastica in forma primaria a partire da biomasse agricole, le biomasse in questione utilizzate come feedstock, devono rispettare i criteri definiti all'art. 29 della Direttiva (UE) 2018/2001⁴², allineando quindi i criteri per la valutazione della sostenibilità dell'utilizzo di biomasse per la produzione di bioplastiche, a quelli a suo tempo definiti per l'utilizzo delle stesse per la produzione di biocarburanti.

“Agricultural biomass used for the manufacture of plastics in its primary form complies with the criteria laid down in Article 29, paragraphs 2 to 5, of Directive (EU) 2018/2001. Forest biomass used for the manufacture of plastics in its primary form complies with the criteria laid down in Article 29, paragraphs 6 and 7, of that Directive”

Va inoltre evidenziato che il Regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility)⁴³ stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento sulla Tassonomia. Il regolamento RRF stabilisce inoltre che la Commissione fornisca orientamenti tecnici sulle modalità di applicazione del principio DNSH nel

³⁸ https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en

³⁹ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1804

⁴⁰ https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800-annex-1_en.pdf

⁴¹ Renewable feedstock refers to biomass, industrial bio-waste or municipal bio-waste.

⁴² Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

⁴³ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en

contesto dell'RRF. Tali orientamenti tecnici sono stati forniti dalla Commissione con la comunicazione del 12 febbraio 2021⁴⁴

2.9 Plastic tax

Con l'espressione "**plastic tax**", si fa riferimento qui alla tassa sulla plastica introdotta dal legislatore comunitario con la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

Si chiarisce che il soggetto passivo della plastic tax europea è l'Italia. Il provvedimento europeo dispone all'art. 1 comma 1 quanto segue:

“Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione le entrate provenienti [...] dall’applicazione di un’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro. L’aliquota uniforme di prelievo è pari a 0,80 EUR per chilogrammo. Ad alcuni Stati membri si applica una riduzione forfettaria annua definita al paragrafo 2, terzo comma”.

Per l'Italia l'ammontare da detrarre forfettariamente ogni anno è stato determinato in poco più di 184 M€. ⁴⁵

L'aliquota di cui all'art. 1 comma 1 si applica a tutti i rifiuti in plastica, ivi compresa la bioplastica, non avviati a riciclo.

La nuova tassa si applica a partire da gennaio del 2021, anche se entrerà in vigore a partire dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento da parte dell'Ue dell'ultima notifica da parte degli Stati membri dell'adozione della decisione. Il nostro paese ha già ratificato la legge europea con l'articolo 21 del Dl 183/2020 convertito dalla legge 26 febbraio n°21 del 2021 in vigore dal 2 marzo 2021.

Le modalità di calcolo e di versamento dell'imposta sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a carico dei paesi membri UE sono state definite dal Regolamento UE 2021/770 del Consiglio del 30 aprile 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Europa (GUCE) dell'11 maggio 2021⁴⁶.

L'art. 6 del Regolamento stabilisce che: *“la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolata come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053”*⁴⁷. *Il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolato conformemente all'articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE*⁴⁸ *e secondo la metodologia di cui alla decisione 2005/270/CE*⁴⁹, *e in particolare all'articolo 6 quater*⁴⁶.

2.10 La gestione dei rifiuti in plastica: nuovi target nella normativa europea

La gestione dei rifiuti derivanti da prodotti “in plastica” o contenenti materie plastiche è soggetta alle stesse norme generali in materia di gestione dei rifiuti di cui alla Direttiva quadro 98/2008/CE⁵⁰.

⁴⁴ Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final - Comunicazione della Commissione "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c_2021_1054_it.pdf

⁴⁵ Il considerando (7) della decisione 2020/2053 recita infatti “Al fine di evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi nazionali, un meccanismo di adeguamento con una riduzione forfettaria annua dovrebbe essere applicato ai contributi degli Stati membri con un RNL (Reddito nazionale Lordo) pro capite nel 2017 al di sotto della media dell'UE. La riduzione dovrebbe corrispondere a 3,8 chilogrammi moltiplicati per la popolazione degli Stati membri interessati nel 2017.

⁴⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:165:FULL&from=IT>

⁴⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN>

⁴⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A01994L0062-20180704>

⁴⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32005D0270>

⁵⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0098>

Per quanto riguarda nello specifico gli imballaggi in plastica, i nuovi **obiettivi minimi di riciclaggio** (espressi in peso sull'immesso al consumo) sono stati introdotti nella Direttiva imballaggi (Direttiva 94/62/CE, Art. 6) dalla Direttiva 852/2018, parte integrante del Pacchetto sull'Economia Circolare. Si riportano di seguito sia i target generali (per tutti gli imballaggi) che i target specifici per gli imballaggi in plastica.

	Tutti gli imballaggi	Solo imballaggi in plastica
Entro il 31 dicembre 2025	65 %	50%
Entro il 31 dicembre 2030	70%	55%

Va evidenziato che i dati sulle percentuali di riciclo degli imballaggi rispetto all'immesso al consumo, dovranno essere elaborati sulla base della nuova metodologia di calcolo introdotta dalla Direttiva 852/2018 la quale stabilisce che *“il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.”*

2.11 La Direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi

La direttiva 2019/883/UE⁵¹ sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (*che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE*), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE del 7 giugno 2019 con obbligo di recepimento entro il 28 giugno 2021, ha introdotto rilevanti novità.

In particolare, l'art. 2 della direttiva prevede l'inclusione, tra i rifiuti delle navi assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche dei "rifiuti accidentalmente pescati", che a loro volta sono definiti come i "rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca" (art. 2, punto 4), costituiti principalmente da plastiche.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 della direttiva, l'ambito di applicazione della stessa riguarda:

- tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro;
- tutti i porti degli Stati membri ove fanno abitualmente scalo le navi di cui al punto precedente.

Sono escluse dall'applicazione della direttiva le navi adibite a servizi portuali, le navi militari da guerra, le navi ausiliarie e altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.

L'articolo 3 della direttiva dispone però che *“gli Stati membri adottano misure per garantire che, ove ragionevolmente possibile, le navi escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva conferiscano i loro rifiuti in accordo con la presente direttiva”*.

⁵¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0883>

Lo schema di decreto legislativo di recepimento e il relativo Dossier sono disponibili sul sito del Senato⁵².

2.12 Direttiva quadro sulla strategia marina

Nel presente paragrafo si riporta in forma integrale l'articolo sulla direttiva quadro sulla strategia marina (MSFD) pubblicato nel numero 1/2020 della rivista *Ecoscienza*⁵³ a cura di Michail Papadoyannakis - *Senior Expert, DG Ambiente, Commissione europea* e tradotto in italiano da Stefano Folli. La MSFD, entrata in vigore nel 2008 è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 190/2010⁵⁴,

“La direttiva quadro sulla Strategia marina (Marine Strategy Framework Directive, Mfsd, 2008/56/CE⁵⁵) è stato il primo strumento legale dell'Unione europea ad affrontare esplicitamente il tema dei rifiuti marini. L'obiettivo è il raggiungimento di un **“buono stato ecologico” per i rifiuti marini** entro il 2020, cioè uno stato per cui **“le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino”**. La direttiva richiede inoltre una valutazione regolare (ogni 6 anni) dello stato, della definizione degli obiettivi, del monitoraggio, delle relazioni e dell'applicazione delle misure relative a rifiuti e microrifiuti (micro-litter) marini.

La definizione del “buono stato ecologico”

Una decisione della Commissione europea (2017/848/EU) adottata dopo la sua approvazione da parte degli stati membri dell'Ue⁵⁶ fissa criteri standard metodologici per determinare concretamente cosa significa il “buono stato ecologico” in relazione ai rifiuti marini. Questa decisione richiede che la composizione, la quantità e la distribuzione territoriale di rifiuti e microrifiuti sulle coste, nello strato superficiale della colonna d'acqua e sul fondo marino siano a livelli che non provochino danni all'ambiente costiero e marino.

Inoltre, rispetto agli **impatti sulla vita marina**, richiede che la quantità di rifiuti e microrifiuti ingeriti da animali marini sia a un livello che non comporta effetti negativi per la salute delle specie interessate e che il numero di individui di ogni specie che subiscono effetti negativi a causa dei rifiuti – *ad esempio per impigliamento, altri tipi di lesioni o mortalità o effetti sulla salute* – siano mantenuti a livelli di sicurezza.

Per una migliore comprensione dello stato (“buono” o “cattivo”, “in miglioramento” o “in peggioramento”) dell'ambiente marino, ma anche per stabilire le soglie, è necessario raccogliere e interpretare dati sulla presenza e sulla quantità di rifiuti e sui loro impatti sulle specie e sugli habitat.

Per essere utili, questi dati devono necessariamente essere raccolti ed elaborati in un modo compatibile, idealmente armonizzato, altrimenti non potranno essere utilizzati o potrebbero anche portare a conclusioni fuorvianti e ad azioni sbagliate. La decisione sopra citata mira a garantire la disponibilità di dati chiedendo agli stati membri di monitorare la quantità e composizione dei rifiuti marini (compresa ovviamente la plastica) sulla costa e, facoltativamente, sullo strato superficiale della colonna d'acqua e sui fondali; dove possibile, dovranno essere raccolte anche le informazioni sull'**origine e sul percorso dei rifiuti**.

⁵² <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43113.htm>

⁵³ <https://www.snpambiente.it/2020/04/01/la-strategia-europea-a-salvaguardia-dei-mari/>

⁵⁴ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010:190>

⁵⁵ https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm

⁵⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0848>

I **microrifiuti** devono essere monitorati nello strato superficiale della colonna d'acqua e nei sedimenti del fondale e possono essere inoltre monitorati sulla costa. Quando possibile, dovranno anche essere monitorati in modo che possano essere collegati ai **punti d'origine dell'immissione** (porti, porti turistici, impianti di trattamento delle acque reflue, effluenti da acque meteoriche). Relativamente all'**ingestione da parte di animali marini**, così come per l'impigliamento o altre lesioni, il monitoraggio può essere basato su eventi accidentali (ad esempio spiaggiamenti di animali morti, animali impigliati nelle colonie riproduttive, esemplari che subiscono effetti per ciascuna indagine).

Vengono definite anche le **unità di misura** per i diversi criteri (ad esempio numero di rifiuti per 100 m di costa, o per km² per i rifiuti galleggianti o sul fondale, quantità di rifiuti ingeriti, numero di esemplari colpiti da effetti letali o subletali per specie).

Per un'applicazione condivisa della Strategia marina

I protocolli armonizzati di campionamento e monitoraggio per la raccolta dei dati, per garantire la qualità e la comparabilità dei dati ai fini dell'implementazione della Msfd relativamente ai rifiuti marini sono elaborati nel contesto del **Gruppo tecnico sui rifiuti marini**⁵⁷, nell'ambito della Strategia comune di implementazione della Msfd. Questa Strategia è un'iniziativa congiunta che punta a un'intesa comune su come applicare la direttiva.

Il Gruppo tecnico rifiuti mette insieme esperti di stati membri, convenzioni marittime regionali, organizzazioni non governative, organizzazioni di base e responsabili di progetti scientifici. Opera come gruppo consultivo per i processi di decisione politica e unisce scienza e processi decisionali, fornendo guide e raccomandazioni su temi rilevanti come i danni causati dai rifiuti marini e le fonti di rifiuti marini e fluviali.

L'ultimo rapporto⁵⁸ pubblicato dal Centro di ricerca congiunto (Joint Research Centre, Jrc) della Commissione, che co-presiede questo Gruppo, sulle **10 tipologie di rifiuti più frequentemente trovati sulle spiagge europee**, riflette i risultati del monitoraggio da parte degli stati membri Ue e delle Convenzioni marittime regionali e l'analisi che è stata alla base della direttiva Ue sugli oggetti in plastica monouso.

Il lavoro del Gruppo tecnico è supportato direttamente da diversi progetti finanziati dall'Unione europea: il progetto Indicit⁵⁹, che ha sviluppato un protocollo di monitoraggio per l'ingestione dei rifiuti da parte delle tartarughe, ne è un esempio. Il Gruppo è anche stato incaricato di sviluppare le **quantità di base e i valori soglia di rifiuti e microrifiuti marini** ai sensi della citata decisione della Commissione.

Questo lavoro è stato quasi completato per i rifiuti spiaggiati, per i quali sono stati proposti valori di base e soglia, accompagnati da un elenco comune di tipologie di rifiuti. Tali valori di base e soglia sono in preparazione per la quantità e la composizione dei rifiuti sulla superficie e sul fondale dei mari, così come per gli impatti dei rifiuti. Anche le **linee guida per il monitoraggio**⁶⁰ sono in aggiornamento, in vista della preparazione dei programmi del secondo ciclo di monitoraggio degli stati membri (2020).

⁵⁷ http://mcc.jrc.ec.europa.eu/dev.py?N=41&O=434&titre_chap='TG%20Marine%20Litte

⁵⁸ https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108181/technical_report_top_marine_litter_items_eur_29249_en.pdf

⁵⁹ <https://indicit-europa.eu/>

⁶⁰ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83985/lb-na-26113-en-n.pdf>

Nel frattempo, l’Agenzia europea per l’ambiente ha sviluppato il **Marine LitterWatch**⁶¹, uno strumento basato sulla *citizen science* che può contribuire a colmare lacune nei dati rilevanti per i processi decisionali e allo stesso tempo ad accrescere la consapevolezza sul problema dei rifiuti e sulle risposte politiche in merito. È importante tuttavia tenere in mente la distinzione tra accrescimento della consapevolezza e attività di pulizia da un lato e dati derivanti dai monitoraggi ufficiali nazionali dall’altro.

Infine, va sottolineato che il monitoraggio non è un fine in sé e, al di là della sua innegabile dimensione scientifica e di acquisizione della conoscenza, ha come obiettivo principale, nel contesto della Msfd, quello di progettare **misure efficienti di prevenzione** e riduzione e successivamente di valutare la loro efficacia nella riduzione delle emissioni e della presenza di rifiuti nell’ambiente marino e costiero. La valutazione della Commissione delle misure presentate dagli stati membri Ue nell’ambito della Msfd pubblicata a luglio 2018⁶² mostra, ad esempio, come le misure contro i rifiuti spiaggiati non siano ancora adeguatamente sviluppate. Si spera che questo cambi nel prossimo ciclo di misure (2022) grazie a sforzi di monitoraggio più estesi e meglio coordinati. Come citato sopra, la direttiva SUP sulle plastiche monouso è un buon esempio dell’interazione tra il monitoraggio dell’ambiente marino e le misure di protezione; questo sarà ulteriormente rafforzato dall’aggiornamento delle linee guida sul monitoraggio, che si concentreranno sulle plastiche monouso e sull’attrezzatura da pesca, per arrivare a una migliore valutazione e revisione di questi innovativi atti normativi.”

2.13 Strategia Europea sulla Bioeconomia

Il 13 febbraio 2012, la Commissione Europea ha adottato la strategia “*Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe*” (COM(2012) 60 final)⁶³ dedicata alla **Bioeconomia**, definita come un’economia che si fonda su risorse biologiche provenienti della terra e dal mare, nonché dai rifiuti, che fungono da combustibili per la produzione industriale ed energetica e di alimenti e mangimi, e che prevede anche l’utilizzo di processi di produzione fondati su bioprodotto per un comparto industriale sostenibile. A sei anni di distanza, la Commissione Europea ha esaminato gli sviluppi e i progressi della bioeconomia e ha ritenuto necessario, sebbene gli obiettivi del documento del 2012 restino validi, apportare un aggiornamento al testo volto a rinforzare alcuni concetti e azioni. L’aggiornamento della Strategia Europea sulla Bioeconomia⁶⁴ è stata pubblicato l’11 ottobre 2018. Al par.3.17 si riporta un accenno alla Strategia Italiana (Strategia BIT).

2.14 Quadro strategico sulle plastiche bio-based, biodegradabili e compostabili

Ad oggi non esiste ancora un quadro di riferimento complessivo a livello europeo riferito alle plastiche “biobased”, biodegradabili e compostabili. Nel merito la Commissione, nell’ambito del Green Deal Europeo e del nuovo Piano di Azione per l’economia circolare ha annunciato l’intenzione di adottare un quadro di riferimento normativo relativo all’approvvigionamento delle materie prime, all’etichettatura e all’utilizzo delle bioplastiche, nonché ai campi di applicazione delle plastiche biodegradabili e compostabili. La Commissione, si legge al par. 3.4 della Comunicazione dell’11/3/2020⁶⁵, affronterà anche le sfide emergenti in materia di sostenibilità predisponendo un **quadro strategico in materia di:**

⁶¹ https://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch

⁶² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0562&from=EN>

⁶³ https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth.pdf

⁶⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0673>

⁶⁵ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF

- **approvvigionamento, etichettatura e uso delle plastiche a base organica**, valutando i casi in cui l'utilizzo di materie prime a base organica comporta benefici ambientali effettivi, che non si limitano alla riduzione dell'utilizzo di risorse fossili;
- **l'uso di plastiche biodegradabili o compostabili**, valutando le applicazioni in cui questo utilizzo può essere benefico per l'ambiente, e i criteri per tali applicazioni. L'obiettivo è far sì che l'etichettatura di un prodotto come "biodegradabile" o "compostabile" non induca erroneamente i consumatori a smaltirlo secondo modalità che provocano la dispersione di questi rifiuti o l'inquinamento a causa di condizioni ambientali non adeguate o tempo insufficiente per la degradazione.

La Roadmap per la definizione di tale quadro strategico è rimasta in consultazione dal 29 settembre al 27 ottobre 2021. L'adozione da parte della Commissione è prevista per il secondo trimestre del 2022.

3. Il contesto nazionale

Nel presente capitolo vengono evidenziate le norme finalizzate alla prevenzione o al miglioramento della gestione dei rifiuti da prodotti in plastica monouso. Si evidenzia che tali norme appaiono ancora prive di una struttura organica e sono rinvenibili in diversi provvedimenti.

Si segnalano in particolare:

- con riferimento alle misure volte a promuovere il riutilizzo, il **Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti** (PNPR) adottato dal Ministero dell'Ambiente (MATM) con Decreto ministeriale del 7 ottobre 2013 (e al momento in fase di revisione) in cui si legge: *“Il riutilizzo nelle sue diverse forme ricopre un ruolo fondamentale e rientra a pieno nel campo della prevenzione. Nell’ordinamento nazionale, il riutilizzo dei prodotti stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni debbano promuovere iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti.”*;
- nel campo dei **prodotti in plastica monouso** l’art. 226-ter del D.Lgs. 152/2006⁶⁶ sui sacchetti ultraleggeri in plastica per alimenti adottato sulla base delle disposizioni di cui all’art.9-bis del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123;
- la Legge di Bilancio per il 2019⁶⁷ che ha introdotto un’agevolazione fiscale sotto forma di **credito di imposta del 36%** per gli anni 2019 e 2020, rivolta a tutte le **imprese** che **acquistano** (tra gli altri) imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Risorse destinate a finanziare la sostituzione di prodotti monouso con analoghi prodotti monouso;
- la Legge di Bilancio per il 2020⁶⁸ che all’art.1, commi 85-99 reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un **Green new deal italiano**. L’attenzione va in particolare al nuovo Fondo⁶⁹ alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione

⁶⁶ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03:152>

⁶⁷ LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145. - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/testo_legge_di_bilancio_2019.pdf

⁶⁸ LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg>

⁶⁹ Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La disciplina di attuazione degli interventi è demandata ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

di CO₂, che sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni con i seguenti obiettivi:

- decarbonizzazione dell'economia;
- economia circolare;
- rigenerazione urbana;
- turismo sostenibile;
- adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico;
- **riduzione dell'uso della plastica;**
- **sostituzione della plastica con materiali alternativi.**

Un accenno anche alla Legge di Bilancio per il 2021⁷⁰ che sul tema della prevenzione dei rifiuti da prodotti in plastica monouso introduce un credito di imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio per l'acqua potabile (cfr. par. 3.7) e gli incentivi economico/fiscali finalizzati alla diffusione del vuoto a rendere su cauzione (nelle zone economiche ambientali) per i contenitori per bevande (cfr. par. 3.8).

3.1 La plastica nel PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Parlamento il 26 aprile 2021 prevede misure finalizzate al potenziamento della raccolta differenziata e dell'impiantistica con l'obiettivo di aumentare il tasso di riciclo dei rifiuti plastici al 65% attraverso il riciclo meccanico, chimico, e, non meglio definiti "Plastic Hubs".

Il tema "plastica" è ricompreso con riferimento al fine vita nella Componente C1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) caratterizzata dai seguenti obiettivi:

- Miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e avanzamento del paradigma dell'economia circolare;
- Sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando le prestazioni ambientali e la competitività delle aziende agricole;
- Sviluppo di progetti integrati (circolarità, mobilità, rinnovabili) su isole e comunità.

Le risorse complessivamente a disposizione della Componente C1 ammontano a **5,27 Mld di euro** su € 59,47 miliardi destinati alla Missione ambientale così distribuite:

⁷⁰ Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata sul supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020

QUADRO DELLE MISURE E RISORSE (MILIARDI DI EURO):

5,27
Mld
 Totale

Ambiti di intervento/Misure	Totale
1. Migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia circolare	2,10
Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	1,50
Investimento 1.2: Progetti "faro" di economia circolare	0,60
Riforma 1.1: Strategia nazionale per l'economia circolare	-
Riforma 1.2: Programma nazionale per la gestione dei rifiuti	-
Riforma 1.3: Supporto tecnico alle autorità locali	-
2. Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile	2,80
Investimento 2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	0,80
Investimento 2.2: Parco Agrisolare	1,50
Investimento 2.3: Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare	0,50
3. Sviluppare progetti integrati	0,37
Investimento 3.1: Isole verdi	0,20
Investimento 3.2: <i>Green communities</i>	0,14
Investimento 3.3: Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	0,03

Gli investimenti e le riforme previste per migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia circolare sono riportati/e nel seguito:

M2C1.1 MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI GESTIONE EFFICIENTE E SOSTENIBILE DEI RIFIUTI E IL PARADIGMA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti

“Gli investimenti mirano ad un miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta e alla costruzione di impianti innovativi per particolari flussi.

Nello specifico, gli investimenti proposti mirano a colmare i divari di gestione dei rifiuti relativi alla capacità impiantistica e agli standard qualitativi esistenti tra le diverse regioni e aree del territorio nazionale, con l'obiettivo di recuperare i ritardi per raggiungere gli attuali e nuovi obiettivi previsti dalla normativa europea e nazionale. Per questo motivo circa il 60% delle risorse economiche sono destinate al Centro-Sud Italia.

Investimento 1.2: Progetti “faro” di economia circolare

“La misura intende potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento/riciclo contribuendo al raggiungimento dei seguenti target di: 55 per cento di riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 85 per cento di riciclo nell’industria della carta e del cartone; **65% di riciclo dei rifiuti plastici** (attraverso riciclaggio meccanico, chimico, “*Plastic Hubs*”); 100% recupero nel settore tessile tramite “*Textile Hubs*”.

Riforma 1.1: Strategia nazionale per l'economia circolare

“Coerentemente con il piano d'azione per l'economia circolare e il quadro normativo dell'UE è in corso di revisione e aggiornamento la strategia esistente (2017). La nuova strategia nazionale per l'economia circolare, che verrà adottata entro giugno 2022, integrerà nelle aree di intervento l'**ecodesign**, **eco prodotti**, **blue economy**, **bioeconomia**, **materie prime critiche**, e si focalizzerà su strumenti, indicatori e sistemi di monitoraggio per valutare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Della strategia nazionale farà parte anche il nuovo sistema di tracciabilità che consentirà anche di supportare gli organi di controllo e le forze dell’ordine nella prevenzione e repressione”.

Nella prospettiva di garantire la più ampia partecipazione alla definizione della nuova Strategia, il Ministero della Transizione Ecologica ha promosso una consultazione⁷¹ (30 settembre - 30 novembre 2021) sui contenuti programmatici della strategia, elaborati con il supporto dell’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il contributo dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Nella prima bozza della nuova strategia sono comprese le seguenti misure:

- un nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti che possa consentire, da un lato, lo sviluppo di un mercato delle materie prime seconde, dall’altro il controllo e la prevenzione di fenomeni di gestione illecita dei rifiuti;
- lo sviluppo di sistemi di incentivazione fiscale per supportare l’utilizzo di materiali derivanti dalle filiere del riciclo;
- una revisione del sistema di tassazione per rendere il riciclo più conveniente dello smaltimento in discarica;
- la promozione del diritto al riuso e alla riparazione;
- la riforma dei sistemi di EPR (Extended Producer Responsibility) e dei Consorzi per supportare il raggiungimento degli obiettivi comunitari;
- il rafforzamento degli strumenti normativi esistenti (legislazione End of Waste, Criteri Ambientali Minimi) e l’applicazione di detti strumenti a settori strategici: costruzioni, tessile, plastiche, RAEE;
- il supporto allo sviluppo di progetti di simbiosi industriale, anche attraverso strumenti normativi e finanziari.

Tra le misure di circolarità della plastica la Strategia individua in particolare le tre seguenti azioni:

⁷¹ <https://www.mite.gov.it/pagina/economia-circolare>

- un uso più intelligente per ridurre l'utilizzo di plastiche non necessarie ed eventualmente sostituirle con altri materiali, ad esempio promuovendo diversi comportamenti di consumo, aumentando la vita e riparabilità del prodotto, riducendo/eliminando le sostanze tossiche, vietando l'utilizzo di determinati polimeri, promuovendo plastiche biodegradabili e compostabili per applicazioni a contatto con materia organica;
- una maggiore circolarità, ad esempio promuovendo il riutilizzo, incrementando il riciclaggio, imponendo il reimpiego di plastica riciclata;
- una riduzione della dipendenza da fonti fossili, promuovendo target crescenti di rinnovabilità per i prodotti in bioplastica e aumentando l'informazione al consumatore in merito a tali prodotti, disponendo incentivi o disincentivi a svantaggio delle fonti fossili.

La fase di consultazione pubblica è terminata il 30 novembre e sono ad oggi in corso di esame le osservazioni pervenute.

Riforma 1.2: Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

“A fronte delle evidenze emerse dalla Commissione Europea sull'assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti attribuibile all'insufficiente capacità di pianificazione delle regioni e, in generale, alla debolezza della *governance*, risulta necessario sviluppare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il programma, oltre ad evitare procedure di infrazione sui rifiuti, consentirà di colmare le lacune impiantistiche e gestionali. Inoltre, il programma permetterà di migliorare significativamente i dati medi nazionali e di raggiungere gli obiettivi previsti dalla nuova normativa europea e nazionale (percentuale di rifiuti raccolta in differenziata e percentuale di rifiuti in discarica, riutilizzo, recupero, ecc.)”.

In data 7 dicembre 2021 è stata avviata la consultazione sul Rapporto Preliminare relativo al Programma (fase di scoping, ex art. 13, comma 1, del D.Lgs 152/2006) che si concluderà entro 30 giorni.

Riforma 1.3: Supporto tecnico alle autorità locali

“Uno dei principali ostacoli alla costruzione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti è la durata delle procedure di autorizzazione e delle gare d'appalto. I ritardi sono spesso dovuti alla mancanza di competenze tecniche e amministrative del personale di regioni, province e comuni. Il Ministero per la Transizione Ecologica, Ministero per lo Sviluppo Economico e altri assicureranno il supporto tecnico agli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni) attraverso società interne. Inoltre, il MITE svilupperà uno specifico piano d'azione al fine di supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati dalla Legge alle procedure di gara”.

Sono previsti inoltre (nella linea M2C1.3 – Sviluppare progetti integrati) interventi nel campo della comunicazione/sensibilizzazione ambientale. Il riferimento va in particolare all'Investimento 3.3 “Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali”:

Investimento 3.3: Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali

“...Tale investimento si propone di contribuire al raggiungimento di tre obiettivi prioritari: i) aumentare il livello di consapevolezza sugli scenari di cambiamento climatico e sulle relative conseguenze; ii) educare in merito alle opzioni a disposizione per l'adozione di stili di vita e consumi più sostenibili a livello di individui, famiglie e comunità; iii) promuovere l'adozione di comportamenti virtuosi, anche a livello di comunità (e.g. coinvolgendo insegnanti, famiglie, stakeholder locali). Per fare questo si prevede di i)

sviluppare contenuti *omni-channel* sulle tematiche di transizione ecologica (podcast, video per scuole, documentari, *long forms*); ii) prevedere una piattaforma aperta accessibile a tutti che contenga il materiale educativo più rilevante sulle tematiche ambientali; iii) coinvolgere *influencer* e leader di pensiero per massimizzare la diffusione dei messaggi più rilevanti su tutta la cittadinanza”.

Per l’attuazione degli Investimenti 1.1 e 1.2, il 28 settembre 2021 il MiTE ha pubblicato due decreti: il D.M. 396, con destinatari gli Enti di Governo d’ambito (EGATO) ove costituiti ed operativi ovvero i Comuni, e il D.M. 397, con destinatarie le imprese.

Gli interventi finanziati dovranno garantire:

- coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale e con il piano d’azione europeo sull’economia circolare;
- coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e nazionale;
- contributo alla risoluzione dei contenziosi comunitari;
- contributo all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi;
- coerenza e complementarità con i programmi della politica di coesione e progetti simili finanziati attraverso altri strumenti UE e nazionali.

Non sono finanziabili proposte che hanno ad oggetto investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti. Non sono, altresì, finanziabili proposte che prevedono l’acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti.

Il DM 396 del 28/9/2021

Il decreto del Ministro della transizione ecologica (MiTE) 28 settembre 2021, n. 396, stanziava complessivamente 1,5 miliardi di euro (di cui il 40% alle regioni del Nord) destinati agli EGATO ove costituiti ed operativi ovvero ai Comuni, suddivisi in tre distinte linee di intervento:

- **Linea d’Intervento A** - miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (600 M€ - Contributo massimo 1 M€)
- **Linea d’Intervento B** - ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (450 M€ - Contributo massimo 40 M€)
- **Linea d’Intervento C** - ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili (450 M€ - Contributo massimo 10 M€)

I possibili interventi relativi alla gestione dei rifiuti plastici rientrano nella Linea di intervento A (raccolta differenziata) e nella Linea B (impianti di trattamento/cecnita/riciclaggio)

Gli avvisi per la presentazione delle proposte che descrivono regole e tempistiche per la presentazione delle istanze di finanziamento, sono stati pubblicati il 15 ottobre 2021⁷². Nel seguito una breve sintesi schematica del contenuto degli stessi:

Soggetti destinatari

- I soggetti destinatari sono gli EGATO operativi. In assenza di EGATO operativi, i soggetti destinatari sono, i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella forma associativa tra Comuni.
- La presenza di un EGATO operativo preclude ai Comuni, ricadenti nell'ATO (o nelle porzioni di ATO) di riferimento, di presentare proposte in forma autonoma. In caso di EGATO operativo è fatta comunque salva la possibilità per i Comuni di presentare proposte previo delega da parte dell'EGATO.
- In assenza di un EGATO operativo, la presentazione della Proposta da parte di una Forma associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma associativa tra Comuni di presentare proposte in forma autonoma.

Tempistiche

Azione	Deadline
Presentazione delle proposte	14 febbraio 2022 <i>Data modificata dall'uscita dei Decreti del 28 settembre 2021</i>
	24/11/2021 <i>Pubblicazione sul sito del MiTE del fac-simile della Proposta e del manuale con le istruzioni per la compilazione.</i> <i>Data modificata dall'uscita dei Decreti del 28 settembre 2021</i>
Individuazione soggetti realizzatori	31 dicembre 2023 <i>Entro il 31 dicembre 2023, a pena di revoca del finanziamento, i Soggetti Destinatari delle risorse dovranno aver individuate i Soggetti realizzatori di ciascun intervento oggetto della Proposta ammessa a finanziamento</i>
Completamento intervento oggetto della proposta	30 giugno 2026

⁷² <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare>

Ruolo del Gestore del servizio: I soggetti destinatari potranno presentare una o più proposte di finanziamento degli interventi, **anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti**, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro.

Proprietà pubblica dei beni oggetto della proposta: I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto dell'avviso, **dovranno rimanere di proprietà pubblica.**

Forma del finanziamento: Finanziamento a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili.

Il DM 397 del 28/9/2021

Il decreto del Ministro della transizione ecologica (MiTE) 28 settembre 2021, n. 397, stanziava complessivamente 600 milioni di euro (di cui il 40% alle regioni del Nord) destinati alle imprese che esercitano in via prevalente:

- attività industriale per produzione di beni o servizi;
- attività di trasporto per terra, acqua o aria;
- attività ausiliarie.

Dei 600 milioni di euro stanziati dal DM 397, 150 sono assegnati alla Linea C), dedicata alla “realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, "Plastic Hubs"), compresi i rifiuti di plastica in mare (marine litter)”. Gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere ultimati e collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026.

Anche in questo caso, gli avvisi per la presentazione delle proposte che descrivono regole e tempistiche per la presentazione delle istanze di finanziamento, sono stati pubblicati il 15 ottobre 2021. Si rileva in particolare che in questo caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non potrà superare il 35% dei costi ammissibili; esso potrà essere aumentato di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. I fac-simili per la presentazione delle proposte relative agli Investimenti 1.1 e 1.2 sono stati pubblicati sul sito del MiTE il 24/11/2021.

Per il raggiungimento degli obiettivi esplicitati in premessa e ricompresi nella componente C1, un recupero maggiore e di maggior qualità dei rifiuti plastici sarebbe auspicabile; ovviamente, la possibilità di valorizzare un aspetto impiantistico di trattamento a valle della raccolta, potenziato nella separazione delle diverse tipologie, potrebbe avvalersi dei finanziamenti dei bandi del MITE. Questo, accompagnato da un congruo e ben sviluppato sistema di promozione del vuoto a rendere, potrebbe concorrere a coniugare gli aspetti del conseguimento di maggiori tassi di riciclo con la necessità di limitare gli impatti sull'ambiente anche nell'ottica del rispetto del principio “Do Not Significant Harm (DNSH)”.

3.2 Borse e sacchetti ultraleggeri in plastica

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123 ha introdotto (in conformità alla disciplina europea recata dalla direttiva 2015/720/UE) nuove norme all'interno del D.Lgs. 152/2006 al fine di ridurre l'utilizzo delle borse in plastica. Si tratta, in particolare degli artt. **226-bis** e **226-ter**.

Quanto all'**art. 226-bis** esso vieta la commercializzazione⁷³ delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti a specifiche caratteristiche in termini di spessore del foglio di plastica di cui sono costituite. È fatta salva la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili.

Quanto all'**art. 226-ter** - *riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero* – esso **si riferisce alle buste di plastica “ultraleggere” comunemente in uso nei supermercati nei reparti di ortofrutta.**

Tali tipologie di buste dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile:

- non inferiore al 40% dal 1° gennaio 2018;
- non inferiore al 50% dal 1° gennaio 2020;
- non inferiore al 60% dal 1° gennaio 2021.

In entrambi i casi – *ovvero sia per le borse di plastica riutilizzabili e che per le buste ultraleggere* – viene introdotto (a partire dal 2018) il **divieto di distribuzione a titolo gratuito** per cui il prezzo di vendita per singola busta deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati con la busta stessa.

3.3 Stoviglie in plastica

La Legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, comma 802 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto nel TU dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) il nuovo articolo **226-quater** dal titolo “*Plastiche monouso*”. Si evidenzia in particolare l'invito rivolto ai produttori, nell'ambito di una sperimentazione da avviare dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, a seguire un approccio flessibile ed individuare polimeri alternativi per la produzione di stoviglie monouso, al fine di favorire il superamento dell'utilizzo delle plastiche tradizionali.

3.4 Cotton fioc e cosmetici contenenti microplastiche

I commi 543-548 della Legge di Bilancio per il 2018⁷⁴ dettano disposizioni finalizzate alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie, c.d. cotton fioc, in materiale biodegradabile e compostabile, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. Vengono inoltre introdotti divieti di commercializzazione con decorrenze differenziate (1° gennaio 2019 per i cotton fioc, 1° gennaio 2020 per i cosmetici), nonché sanzioni da applicare ai trasgressori del divieto relativo ai cosmetici.

3.5 Credito di imposta per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata

La Legge di Bilancio per il 2019⁷⁵ (cfr. art. 1 commi da 73 a 77) ha introdotto un **credito d'imposta** nella misura del **36%** delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali

⁷³ Ai sensi dell'art. 261 (imballaggi) comma 4-bis, “La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.

⁷⁴ Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg>

⁷⁵ Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg>

provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché **per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili** o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Tale misura è sostitutiva dell'agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della Legge di Bilancio per il 2018.

3.6 Credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili

La Legge di Bilancio per il 2020 ha introdotto un **credito d'imposta** per l'**adeguamento tecnologico** finalizzato alla **produzione di manufatti biodegradabili e compostabili**, secondo lo standard EN 13432:2002. Il credito d'imposta è stabilito nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un importo massimo di 20.000 € per ciascun beneficiario, utilizzabile in compensazione (nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021). I costi sostenuti per l'acquisizione delle conoscenze relative al suddetto adeguamento rientrano, invece, nel credito di imposta formazione 4.0, introdotto dal Bilancio per il 2018.

3.7 Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio per l'acqua potabile

I commi da 1087 a 1089 della Legge di Bilancio per il 2021 introducono e disciplinano le modalità di riconoscimento di un credito d'imposta per l'acquisto da parte di persone fisiche e imprese di sistemi di filtraggio per l'acqua potabile. Tale misura è pensata per favorire l'utilizzo dell'acqua di rubinetto, in sostituzione dell'acqua minerale in bottiglia.

3.8 Incentivi economici-fiscali per la promozione del vuoto a rendere

I commi dal 760 al 764 della Legge di Bilancio per il 2021 introducono e disciplinano le modalità di applicazione di incentivi economici e fiscali finalizzati alla diffusione del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi riutilizzabili contenenti liquidi alimentari. Gli incentivi sono riservati ai soggetti (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni) con sede operativa all'interno del territorio di uno dei parchi nazionali italiani.

3.9 Contributi economici per incentivare la vendita di prodotti alla spina

L'art. 7 - "*Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina*" della Legge n. 141/2019 che ha convertito il DL 14 ottobre n. 111 (DL Clima), ha introdotto un contributo economico a fondo perduto a favore degli esercenti commerciali che vendono prodotti sfusi/alla spina, finalizzato a ridurre la produzione di rifiuti. Il contributo è riconosciuto agli esercizi commerciali quali esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, che attrezzano spazi per la vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina.

Risulta necessario che l'attività sia esercitata per un periodo minimo di anni tre o siano di nuova costituzione e che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile o conforme alla normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.

Il contributo spetta per un importo pari alla spesa sostenuta e documentata fino ad un ammontare massimo di euro 5.000,00 e secondo l'ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse.

3.10 Porta il tuo contenitore (Bring your own container)

L'art. 7 comma 1-bis della Legge n. 141/2019 che ha convertito il DL 14 ottobre n. 111 (DL Clima), ha formalizzato per la prima volta la possibilità per i consumatori di utilizzare i propri contenitori riutilizzabili per l'acquisto di prodotti alimentari, sempre fermo restando il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitarie:

“Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei”.

Va rilevato tuttavia che ad oggi, nonostante la norma citata, l'utilizzo di contenitori propri per l'acquisto di alimenti e bevande è una pratica poco diffusa.

3.11 Plastic tax italiana

La Legge di Bilancio per il 2020⁷⁶ ha previsto l'introduzione in Italia di una tassa sui manufatti in plastica monouso -*la cd. plastic tax*-. Le disposizioni relative alle modalità e alle tempistiche per l'applicazione della tassa riportate nei commi da 634 a 658 dell'art. 1 sono state in parte modificate dalla Legge di Bilancio per il 2021.

La tassa, pari a **0,45 euro per ogni chilogrammo di materia plastica**, dovrà essere versata tramite modello F24 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

I beni interessati dalla nuova imposta sono i **cd. MACSI** (acronimo di Manufatti con singolo impiego) ovvero piatti, posate e bicchieri monouso in plastica, buste, bottiglie e contenitori in tetrapak, pellicole, cioè quegli oggetti pensati, progettati e venduti per essere usati una sola volta nel loro ciclo di vita). Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, **comprese le preforme**, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i prodotti **compostabili** (conformi alla norma Uni En 13432:2002) e i prodotti provenienti da attività di riciclo, i dispositivi medici e i contenitori di medicinali.

Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.

Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali;
- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

⁷⁶ Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg>

L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 634 a 658 sulla plastic tax è stata prorogata (grazie alla Legge di Bilancio per il 2021) dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 e, successivamente, al 1° gennaio 2022 dal DL n° 73 del 25 maggio 2021 (cd. Dl Sostegni-bis: cfr. art. 9 comma 3), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio e in vigore dal giorno successivo.

Il “Documento programmatico di bilancio per il 2022”, approvato in Consiglio dei Ministri il 19 Ottobre 2021, ha previsto l'ulteriore rinvio dell'entrata in vigore di tali disposizioni al 2023.

3.12 Direttiva SUP: recepimento

Il Disegno di legge di delegazione europea 2019-2020⁷⁷ reca delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, ivi inclusa la Direttiva SUP.

Anche a seguito di un'interlocuzione con la Commissione Europea in merito al tema dell'ambito di applicazione ai prodotti realizzati in plastica biodegradabile e compostabile, il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 4 novembre 2021 lo schema di D.Lgs. di recepimento della Direttiva.

Lo scorso 22 settembre Il Governo italiano ha sottoposto il testo in via preventiva alla Commissione europea⁷⁸ come previsto dai regolamenti comunitari quando vi sono effetti per la concorrenza. La Commissione ha tre mesi di tempo per fornire un parere.

Il 14 gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove disposizioni del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 196 sulla plastica monouso in recepimento della direttiva 2019/904/Ue. Nel testo del provvedimento si prevede che sia consentita l'immissione sul mercato dei prodotti realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo EN13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile qualora non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti e/o nell'ambito di circuiti chiusi. La Regione Emilia-Romagna, nel tavolo della Conferenza del Coordinamento Stato Regioni e Province autonome, ha presentato opportune osservazioni che però non sono state recepite.

3.13 CONAI: Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in materiale plastico

Nell'ambito del progetto “Pensare Futuro”⁷⁹, nel quadro delle attività promosse dal Gruppo di Lavoro Prevenzione di CONAI, sono state pubblicate nel 2017 le “Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in materiale plastico”⁸⁰, realizzate in collaborazione con il gruppo di ricerca in Design dell'Università Iuav di Venezia. Il documento è stato sottoposto a consultazione pubblica sul sito “progettarericiclo.com” fino al 31 gennaio 2017.

La pubblicazione, suddivisa in quattro parti, ha l'obiettivo di offrire ai progettisti e alle aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi alcune indicazioni progettuali utili alla facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in materiale plastico destinati all'uso domestico. Nella prima parte, vengono descritti i materiali polimerici utilizzati negli imballaggi, le loro caratteristiche funzionali al contenimento e alla protezione dei prodotti, le loro principali applicazioni e la loro generale gestione nel fine vita. Nella seconda parte vengono descritti e rappresentati i processi di raccolta, selezione e riciclo degli imballaggi in materiale

⁷⁷ <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/normativa/legge-di-delegazione-europea/legge-delegazione-ue-2019/>

⁷⁸ <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/index.cfm/en/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=612>

⁷⁹ <https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/pensare-futuro/>

⁸⁰ https://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/07/Linee-Guida_Riciclo_Plastica.pdf

plastico, evidenziandone i punti di maggiore attenzione. La terza e la quarta parte presentano le conseguenti linee guida e offrono ai tecnici e ai progettisti due checklist utili sia in fase di ideazione e sviluppo dell’imballaggio, sia come strumento di valutazione di quanto realizzato.

3.14 CONAI: diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica

Al fine di promuovere la progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica, CONAI ha avviato, a partire dal 2018, un percorso di diversificazione contributiva che tiene conto del diverso grado di selezionabilità/riciclabilità degli imballaggi immessi sul mercato allo stato attuale delle tecnologie, nonché della provenienza, distinguendo tra “*circuito commercio e industria*” e “*circuito domestico*”. Va rilevato che la diversificazione contributiva avviata da CONAI ha portato ad un sensibile rialzo del Contributo Ambientale Conai (CAC) per gli imballaggi in plastica che allo stato attuale delle tecnologie non risultano selezionabili/riciclabili. Per gli imballaggi da “*circuito domestico*”, dal 1° gennaio 2021, il differenziale di costo tra imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato attuale delle tecnologie (FASCIA C) e imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata (FASCIA B1) ha raggiunto i 452 €/t.

La Tabella seguente (Fonte CONAI⁸¹) mostra l’evoluzione del CAC relativo agli imballaggi in plastica monouso a partire dal 2017 per le diverse fasce contributive. Dal 1° gennaio 2022 il sistema di diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica cambierà ancora⁸² prevedendo tra le altre cose una riduzione del CAC per tutte le fasce pur rimanendo invariato il delta tra fascia C (644 €/t) e fascia B1 (192 €/t).

Fasce contributive	CAC 2017	CAC 2018	CAC 2019	CAC 2020	CAC 2021
Fascia A	188 €/t	179 €/t	150 €/t	150 €/t	150 €/t
Fascia B		208 €/t			
Fascia B1			208 €/t	208 €/t	208 €/t
Fascia B2		263 €/t	463 €/t	560 €/t	
Fascia C		228 €/t	369 €/t	546 €/t	660 €/t

Tabella 2 - Evoluzione del CAC relativo agli imballaggi in plastica a partire dal 2017 per le diverse fasce contributive

	Fascia A	Fascia B1	Fascia B2	Fascia C
2018	Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”	Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”:		Imballaggi non ancora selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali
2019		Imballaggi da circuito “Domestico” con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata:	Altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”	
2020	Imballaggi con una filiera industriale di	Imballaggi con una filiera industriale di	Imballaggi con una filiera industriale di selezione e	Imballaggi con attività sperimentali di
2021				

⁸¹ <https://www.conai.org/impresse/contributo-ambientale/contributo-diversificato-plastica/>

⁸² <https://www.conai.org/notizie/conai-riduce-altri-quattro-contributi-ambientali-quelli-per-acciaio-alluminio-plastica-e-vetro/>

	selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito “Commercio & Industria”	selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito “Domestico”	riciclo in fase di consolidamento e sviluppo – da circuito “Domestico” e/o “Commercio & Industria”	selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali
--	---	---	--	--

Tabella 3 - Denominazione delle fasce contributive nel tempo

Gli imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale sono esentati dal pagamento del CAC secondo quanto previsto dalla circolare CONAI del 5.4.2012, lett. a).

Come emerge dalla lettura del documento CONAI “*Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive*”⁸³, in vigore dall’1.1.2022, le uniche tipologie di imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata (cfr. Fascia B1) sono ancora poche tipologie di imballaggi rigidi in PET ed HDPE e solo a patto che rispettino alcune specifiche caratteristiche di progettazione.

3.15 IPPR: Il marchio plastica seconda vita

L’Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo (IPPR)⁸⁴ nasce nel 2004 dall’iniziativa dei tre soci fondatori (PlasticsEurope Italia, Unionplast e Corepla) in linea con quanto previsto dal DM 203/03⁸⁵. L’art. 8 del predetto decreto, precisava infatti che:

“Ciascuna filiera di materiali potrà munirsi di una organizzazione tra i produttori di materiali riciclati, i produttori di manufatti riciclati, enti di ricerca ed eventuali consorzi di filiera con lo scopo di:

- controllare il rispetto nel tempo di quanto dichiarato in sede di richiesta di iscrizione al repertorio del riciclaggio;
- adottare, laddove possibile, sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza;
- promuovere la ricerca per l’individuazione di sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza.”

Il marchio “Plastica Seconda Vita”, sviluppato da IPPR è un sistema di certificazione ambientale di prodotto dedicato ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici. Si tratta del primo marchio italiano (ed europeo) dedicato alla plastica riciclata. Le attività per l’ottenimento del marchio PSV vengono svolte dagli organismi di certificazione partners di IPPR: IIP-Istituto Italiano dei Plastici, Kiwa Cermet Italia S.p.A. e SGS.

Più recentemente, l’associazione europea dei riciclatori di plastica Plastics Recyclers Europe (PRE) ha rilasciato **RecyClass**⁸⁶, un sistema di valutazione della **riciclabilità** degli **imballaggi in plastica** che, sulla falsariga delle classi energetiche per gli elettrodomestici, attribuisce ad un imballaggio una classe che va dalla A alla F a seconda del grado di riciclabilità.⁸⁷ Sui criteri per la determinazione del contenuto di riciclato nei prodotti, e in particolare negli imballaggi in plastica, si veda anche il recente (Feb. 2021)

⁸³ https://www.conai.org/wp-content/uploads/2021/08/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive.pdf

⁸⁴ <https://www.ippr.it/>

⁸⁵ Decreto ministeriale (Ambiente) 8 maggio 2003, n. 203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”

⁸⁶ <https://recyclclass.eu/it/>

⁸⁷ <https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=25111>

position paper congiunto rilasciato da ECOS, Rethink plastic e Zero waste europe dal titolo “*Determining recycled content with the ‘massbalance approach’ 10 recommendations for development of methods and standards*”⁸⁸

3.16 End-of-waste per le plastiche miste

Tra i decreti “end-of-waste” in fase di elaborazione presso il MATTM, c’è anche quello relativo ai rifiuti costituiti da plastiche miste derivanti dagli impianti di selezione dei rifiuti di imballaggi in plastica da raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

La Bozza di regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di plastiche miste cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’attività di recupero dei rifiuti in plastica per l’ottenimento di materiali è comunque contemplata (e fatta salva dal citato art. 184-ter), in regime di “comunicazione” di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 con conseguente iscrizione nel “Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti”, dal D.M. 05 febbraio 98; in particolare, al punto 6.1 dell’Allegato 1- Suballegato 1 al citato D.M., viene previsto che “*gli imballaggi in plastica, compresi i contenitori per liquid?*” possano essere sottoposti ad operazione di recupero R3 per la “*produzione di materie prime secondarie per l’industria delle materie plastiche mediante asportazione delle sostanze estranee qualora presenti, trattamento per l’ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche Uniplast-Uni 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate*”.

3.17 Strategia italiana per la Bioeconomia

Il Governo italiano ha promosso la definizione di una strategia nazionale per la Bioeconomia nel 2017 (BIT) e, più recentemente, il suo aggiornamento (“Una nuova strategia per la Bioeconomia per un’Italia sostenibile”, BIT II, 2019) unitamente all’avvio di un Gruppo di “Coordinamento Nazionale per la Bioeconomia” (affiancati da rappresentanti di rilievo di 5 Ministeri, della Commissione delle Regioni e delle Province autonome, dell’Agenzia per la Coesione territoriale, dell’Istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei 3 Cluster tecnologici nazionali: agroalimentare, chimica verde e crescita blu), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il mandato di allineare le politiche nazionali, i regolamenti, i programmi di finanziamento della R&I e gli investimenti nelle infrastrutture nel metasettore della Bioeconomia e di pianificare ed attuare l’implementazione del BIT II Action Plan (**BIT II- Implementation Action Plan 2020-2025, 2021**)⁸⁹.

La “Strategia Italiana per la Bioeconomia” (BIT)⁹⁰ fa parte del processo attuativo della Strategia nazionale di Specializzazione Intelligente (S3 nazionale) ed in particolare delle sue aree tematiche “*Salute, Alimentazione e Qualità della Vita*” e “*Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente*”, e viene attuata in sinergia con la “*Strategia italiana per lo sviluppo sostenibile*”⁹¹ ed i suoi principi per assicurare la riconciliazione della crescita economica con la sostenibilità ambientale.

La Strategia BIT si pone come obiettivo al 2030 di conseguire un incremento del 20% delle attività economiche e dei posti di lavoro afferenti alla bioeconomia italiana. Per bioeconomia si intende “*il sistema socio-economico che comprende e interconnette quelle attività economiche che utilizzano bio-risorse rinnovabili del suolo e del*

⁸⁸ https://zerowasteurope.eu/wp-content/uploads/2021/02/2021_zwe_joint-paper_recycling_content_mass_balance_approach.pdf

⁸⁹ <http://cnbbsv.palazzochigi.it/it/materie-di-competenza/bioeconomia/>

⁹⁰ https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/06/bioeconomia_ita.pdf

⁹¹ <https://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile>

mare - come colture agricole, foreste, animali e micro-organismi terrestri e marini – per produrre cibo, materiali ed energia”. Della bioeconomia, quindi, fanno parte i vari comparti della produzione primaria – agricoltura, foreste, pesca e acquacoltura – e i settori industriali che utilizzano o trasformano le bio-risorse provenienti da detti comparti, come l’industria alimentare, quella della cellulosa e della carta unitamente a parte dell’industria chimica e dell’energia come a quella bio-tecnologica.

Nel campo della bioeconomia rientra quindi anche l’industria che utilizza risorse biologiche rinnovabili nei processi industriali per produrre prodotti (incluse le bioplastiche) e servizi partendo da biomasse.

4. Temi rilevanti

4.1 Plastica e COVID-19

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha spinto verso l’utilizzo diffuso di prodotti monouso quali ad esempio mascherine; stoviglie; imballaggi alimentari; contenitori per l’asporto di cibo e bevande, spesso realizzati con materie plastiche determinando un sensibile aumento della produzione dei relativi rifiuti...

Nel settore della ristorazione, l’utilizzo di contenitori monouso per la vendita di alimenti da asporto è al momento prevista in Emilia-Romagna come unica opzione dal “*Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITÀ DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna*”. Nel documento si specifica che (cfr. Sezione D, punto 1) “*in caso di richiesta di cibi da asporto, gli alimenti [...] devono essere consegnati agli ospiti in idonei contenitori monouso [...].* Analoghe disposizioni sono rinvenibili nei protocolli e negli atti adottati da altre regioni (es. Valle d’Aosta⁹², Abruzzo⁹³, Marche⁹⁴) e nel Protocollo nazionale “Accoglienza Sicura” di Confindustria alberghi, Federalberghi e Assohotel⁹⁵ a livello nazionale. Si rileva che non esistono al momento disposizioni analoghe emanate dalle autorità sanitarie nazionali. L’utilizzo di altri prodotti monouso come tovaglie, tovaglioli, prodotti da banco, condimenti, salse, pane, cracker, grissini in confezioni monodose, copri abiti monouso e buste portaombrelli monouso in caso di servizio guardaroba, tovaglioli di carta per l’asciugatura delle stoviglie, imballaggi terziari per la logistica di trasporto degli alimenti etc.... sono spesso oggetto di specifiche indicazioni che promuovono, in via preferenziale, l’utilizzo del monouso.

Nel campo della ristorazione scolastica l’emergenza sanitaria ha determinato in Emilia-Romagna la generale tendenza al passaggio dal riutilizzabile al monouso (con stoviglie compostabili), sostenuta anche dalle procedure di appalto predisposte e promosse dall’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna - Intercent-ER⁹⁶ (per un approfondimento sul tema si veda il par.4.3.).

Se in fase di prima ripartenza ci si è rivolti in via emergenziale al monouso, ora che si delinea un periodo di convivenza più o meno lunga con il virus potrebbe diventare necessario pensare sul lungo periodo alla

⁹² Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Valle d’Aosta <https://www.ascomvda.it/wp-content/uploads/2020/05/PROTOCOLLO-REGOLAMENTAZIONE-SOMMINISTRAZIONE-IN-VDA.pdf>

⁹³ <https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/allegato-7-agriturismi.pdf>

⁹⁴ https://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/FASE2/Protocolli/Prot_Hotel_defQR.pdf

⁹⁵ Protocollo nazionale “Accoglienza Sicura” - Prevenire la diffusione del virus SARS CoV2 nelle strutture turistiche ricettive (cfr. <https://www.confindustriafirenze.it/allegati/306485>)

⁹⁶ https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-in-corso/BANDO_GARA_PORTALE@2605394

definizione di adeguati strumenti anche legislativi in grado di coniugare sicurezza epidemiologica e tutela dell'ambiente. In questa ottica andranno potenziati gli attuali approfondimenti scientifici sulla sicurezza legata all'adeguato lavaggio delle stoviglie riutilizzabili in modo da poter coniugare la tutela ambientale e quella igienico/sanitaria.

4.2 Il circuito di raccolta degli imballaggi biodegradabili e compostabili e il consorzio Biorepack

La diffusione dell'utilizzo di imballaggi in materiale biodegradabile e compostabile non è stata accompagnata da una adeguata informazione rivolta agli utenti (domestici e non domestici) sulle corrette modalità di conferimento di tali prodotti al servizio di raccolta di rifiuti urbani e sugli impatti ambientali derivanti dall'abbandono/littering in ambiente terrestre e marino. In assenza di informazioni adeguate c'è il rischio di favorire una percezione distorta dei reali impatti ambientali di tali prodotti sull'ambiente e di comportamenti errati al momento del conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico.

Di recente le imprese del settore hanno promosso la costituzione di un nuovo consorzio, denominato **“BIOREPACK – Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile”** che si colloca all'interno del sistema CONAI come nuovo consorzio di filiera per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.

Lo statuto del nuovo Consorzio è stato approvato con decreto del MATTM del 16.10.2020 (G.U. Serie Generale n. 284 del 14.11.2020) di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.

Sono **chiamati ad aderire al nuovo consorzio**:

- i produttori e importatori di biopolimeri biodegradabili e compostabili (*“Produttori”*);
- i fabbricanti e trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e dei relativi semilavorati, compresi gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e dei relativi semilavorati (*“Trasformatori”*).

Possono, a **titolo volontario**, aderire al nuovo Consorzio:

- i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di predetti imballaggi, importatori di imballaggi pieni in plastica biodegradabile e compostabile e coloro che nell'esercizio della propria attività professionale utilizzano ovvero forniscono ai propri clienti detti imballaggi (definiti *“Utilizzatori”*);
- i riciclatori che trattano a fine vita gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile assieme alla frazione organica dei rifiuti urbani (definiti *“Riciclatori”*).

A marzo 2021, con effetti a partire dal 1° luglio 2021, il Consiglio di amministrazione CONAI ha rideterminato il contributo ambientale per tutti gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile a 294 €/t. Il Contributo, ai sensi dell'articolo 223 del D.Lgs. 152/2006) non sarà più versato a COREPLA ma al nuovo consorzio Biorepack.

L'allegato tecnico ANCI-Biorepack⁹⁷, definito nell'ambito dell'Accordo ANCI-CONAI (2020-2024) attualmente vigente, è stato siglato alla fine di ottobre 2021. Tra le altre cose l'allegato prevede:

⁹⁷ <https://biorepack.org/anci-biorepack/accordi-nazionali.kl>

- corrispettivo unico a livello nazionale;
- conferimento degli imballaggi compostabili insieme alla frazione organica dei rifiuti urbani;
- corrispettivi riconosciuti in maniera retroattiva a partire dal 1° gennaio 2021; parimenti, la presenza di **imballaggi compostabili conferiti nella RD della plastica sono considerati frazione estranea**;
- corrispettivi articolati in tre componenti, riferite alle tonnellate di imballaggi compostabili conferiti insieme all'organico:
 1. **corrispettivo di raccolta** (in relazione alla qualità merceologica dell'organico: vedi Tabella 4)
 2. **corrispettivo di trasporto** (solo per distanze superiori ai 25 Km e fino a un max di 100 km): 0,45 euro/ton (di quantitativo rilevante) per ogni km eccedente i 25 km in caso di trasporto in proprio oppure, nel caso di trasporto effettuato da terzi, tramite rimborso della fattura del trasportatore)
 3. **corrispettivo di trattamento** (sulla base di quanto effettivamente fatturato dall'impianto per il quantitativo di organico in ingresso riparametrato sulla %le di imballaggi compostabili nell'organico)
- quantità forfettaria di imballaggi in bioplastica compostabile presente all'interno della frazione organica da RD che si assume in via provvisoria (ai fini del riconoscimento dei corrispettivi unitari) fino a quando tale dato non sarà rilevato attraverso le analisi merceologiche: **1,25%**
- fino all'attivazione delle analisi merceologiche viene preso a riferimento, per il corrispettivo di raccolta, il corrispettivo per la fascia B (112 euro/ton)
- al fine di poter incassare i corrispettivi in maniera retroattiva (dal 1° gen. 2021) **è necessario**:
 - richiedere a Biorepack il convenzionamento entro 60 gg. dall'approvazione dell'allegato tecnico;
 - produrre le deleghe o le sub-deleghe e sottoscrivere la convenzione entro ulteriori 90 gg.

Fascia qualitativa	Materiali non conformi	Corrispettivo
A	0-5%	127 €/t
B	5% ≤ 10%	112 €/t
C	>10% ≤ 15%	105 €/t
D	>15% ≤ 20%	63 €/t

Tabella 4 - Corrispettivi Biorepack per fascia di qualità

4.3 Plastica monouso e ristorazione scolastica

Come noto, il Green Public Procurement (GPP) è uno strumento di primaria importanza nel perseguimento di obiettivi di carattere ambientale. L'adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nell'ambito delle procedure di acquisto della pubblica amministrazione in Italia è obbligatoria ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti". Rileva, nell'ambito del presente documento, quanto previsto in materia di stoviglie monouso all'interno dei CAM per il Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM n. 65 del 10 marzo 2020)⁹⁸: l'impiego di stoviglie riutilizzabili nella ristorazione scolastica rientra infatti tra i criteri ambientali minimi per l'affidamento del

⁹⁸ https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2020/guri_dm_65_del_2020_riestorazione_004.pdf

servizio. L'utilizzo in alternativa di stoviglie monouso biodegradabili e compostabili è consentito solo nei seguenti casi:

- in via temporanea (tre mesi), nel caso in cui nell'edificio di destinazione del servizio non sia presente una lavastoviglie;
- nel caso in cui la disponibilità di spazi e di impiantistica non permettano l'installazione della lavastoviglie;
- nei casi di esigenze peculiari (ad esempio per pranzi al sacco);

Al punto 4 (*Prevenzione dei rifiuti e altri requisiti dei materiali e oggetti destinati al contatto diretto con gli alimenti*) della sezione C. (*Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica - asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado*) si legge infatti:

“I pasti sono somministrati e consumati in stoviglie riutilizzabili (bicchieri in vetro o in plastica dura non colorati, stoviglie, anche nelle scuole di infanzia, in ceramica o porcellana bianca e posate in acciaio inossidabile). Negli asili nido i biberon e le stoviglie riutilizzabili, inclusi bicchieri, brocche etc., possono essere in plastica dura. [...]”.

“Per consentire l'uso di stoviglie riutilizzabili, nel caso in cui nell'edificio di destinazione del servizio non fosse presente una lavastoviglie e ove la disponibilità di spazi e di impiantistica lo permettano, l'aggiudicatario è tenuto ad installare una lavastoviglie entro tre mesi dalla decorrenza del contratto. Nel frattempo, così come nei casi di esigenze peculiari (ad esempio per pranzi al sacco) si utilizzano stoviglie monouso biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432 [...]”.

4.4 Etichettatura degli imballaggi

L'art. 15 del DL 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. decreto Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n.323 del 31 dicembre 2020 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2020, differisce alcuni termini in materia ambientale. In particolare, la norma **sospende, fino al 31 dicembre 2021**, le norme del primo periodo dell'art. 219, comma 5 del D. Lgs. 152/06, recentemente modificato dal D.Lgs. 116/2020, il quale aveva imposto nuovi obblighi di etichettatura stabilendo che *“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”*. Per rispondere ai quesiti delle imprese sui nuovi obblighi di etichettatura e supportarle nella costruzione di un'etichetta ambientale conforme ai riferimenti normativi esistenti, CONAI ha sviluppato la piattaforma *Etichetta-CONAI*⁹⁹, in cui confluiscono gli strumenti messi a punto dal Consorzio.

Sul sito sono in particolare disponibili:

- le *“Linee Guida sull'etichettatura ambientale obbligatoria”*¹⁰⁰ frutto di un lavoro congiunto con l'Istituto Italiano Imballaggio e della partecipazione degli attori del mondo associativo e industriale, che propongono un'interpretazione condivisa della norma, come utile riferimento tecnico;
- le *“Linee Guida per una etichettatura ambientale volontaria”*, attualmente in consultazione pubblica¹⁰¹;

⁹⁹ <http://www.etichetta-conai.com/>

¹⁰⁰ <http://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida/>

¹⁰¹ <http://www.etichetta-conai.com/documenti/lg-etichettatura-volontaria/>

- il tool *e-tichetta*¹⁰², lo strumento per aiutare le imprese a costruire un'etichetta ambientale conforme ai riferimenti normativi esistenti. Tra questi, l'indicazione al consumatore della composizione del materiale di imballaggio, come conferirlo a fine vita per una raccolta differenziata di qualità, e altre informazioni utili a caratterizzare dal punto di vista ambientale l'imballaggio: la riciclabilità, la compostabilità o il contenuto di materiale riciclato.

A chiarimento di alcuni aspetti relativi agli obblighi di etichettatura degli imballaggi introdotti dal D.Lgs. 116/2020, è intervenuto il MITE con la Circolare n. 52445 del 17 maggio 2021¹⁰³.

La Circolare precisa che sul tema della proroga dell'entrata in vigore del comma 5, dell'art. 219 del TUA riguardante gli obblighi di etichettatura ambientale è intervenuta la Legge di conversione del "Decreto Sostegni" - D.L. 41/2021 – (approvata dalla Camera dei deputati il 19 maggio 2021) che ha previsto, all'art. 39, la **sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'applicazione di tutto il comma 5, dell'art 219 del D.Lgs. n. 152 del 2006 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi** (e non solo del primo periodo, come era stato inizialmente previsto)

Tale normativa ha disposto, inoltre, che **“i prodotti privi dei requisiti prescritti dall'art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.**

La Circolare del Mite interviene inoltre sui seguenti aspetti relativi ai nuovi obblighi di etichettatura:

Soggetti responsabili dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi: al fine di prevedere un'adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5, dell'art. 219 del TUA, l'obbligo di etichettatura deve ricadere, oltre che sul produttore, anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.

Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto: per gli imballaggi neutri, privi di grafica o stampa (es. sacchetti trasparenti) e per gli imballaggi utilizzati ai fini del trasporto (scatole, pallet etc.) si considera ottemperato l'obbligo di identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione: è da intendersi adempiuto l'obbligo di comunicazione dell'etichettatura ambientale nelle fattispecie dei “preincarti” laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione: per tali casistiche appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.

¹⁰² <http://e-tichetta.conai.org>


¹⁰³ https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/2021_17mag_nota_etichetta_imballaggi.pdf

Imballaggi destinati all'exportazione: in attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno escludere dall'obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

4.5 Il modello Paas (Product as a service) per la transizione dal monouso al riuso

4.5.1. Introduzione

I principali modelli, che si ispirano al concetto di “functional economy / service oriented economy”, sono riconducibili ai seguenti:



In entrambi i casi i costi di manutenzione, riparazione e gestione del fine vita del prodotto sono a carico dell'impresa che eroga il servizio (e non dell'utente che acquista il prodotto). Nel secondo caso in particolare, il produttore mantiene la proprietà del prodotto (es. fotocopiatrice, auto, lavatrice, telefono, computer, etc...) ed ha tutto l'interesse nell'utilizzare prodotti durevoli, riparabili, ricondizionabili, riprogrammabili etc.

Per quanto di rilievo nel presente documento, tra le tipologie di prodotti potenzialmente interessate dall'applicazione del secondo modello si evidenziano in particolare:

- Contenitori riutilizzabili per l'asporto di alimenti e bevande nel settore della ristorazione (per quanto possibile nel rispetto delle normative di carattere igienico-sanitario);
- Contenitori riutilizzabili per la logistica distributiva (es. cassette riutilizzabili e riciclabili a sponde abbattibili) dei prodotti alimentari (es. ortofrutta, prodotti da forno, prodotti ittici, carne e prodotti di derivazione animale in genere) e non alimentari;
- Imballaggi per e-commerce;
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Abbigliamento;
- Prodotti non alimentari per l'infanzia (articoli sportivi, abbigliamento, giocattoli etc...);
- Pannolini riutilizzabili;
- Mascherine e dispositivi di protezione individuale, salvo il rispetto di quanto diversamente previsto dalla normativa nazionale.

4.5.2. I modelli “Paas” (Product as a service) nel quadro di riferimento Europeo a supporto della transizione verso un’economia circolare

Come già evidenziato nel capitolo 2, i modelli “Paas” (*Product-as-a-service*) sono espressamente richiamati dal Parlamento europeo all’interno della Risoluzione del 10 febbraio 2021¹⁰⁴ sul Pacchetto europeo per l’economia circolare, nella relazione sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare del 28 gennaio 2021¹⁰⁵, nonché all’interno dell’Iniziativa della Commissione sui prodotti sostenibili (*Sustainable product Initiative*¹⁰⁶) la cui adozione da parte della Commissione è prevista il primo trimestre 2022.

Modelli “Paas” nella Risoluzione del Parlamento europeo del 10 feb. 2021

Nella Risoluzione del 10 febbraio 2021, il Parlamento europeo:

- “invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare politiche in favore di nuovi modelli commerciali sostenibili e circolari, come gli approcci del tipo “**prodotto-come-servizio**”, che consentono di risparmiare risorse e di ridurre l’impatto ambientale, garantendo nel contempo la protezione dei consumatori; invita la Commissione a facilitare detti approcci nella nuova iniziativa in materia di prodotti sostenibili; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli normativi e fiscali ingiustificati che li impediscono e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture che consentono la circolarità e un’economia digitale sostenibile. [...]” (cfr. punto 11)
- “esorta la Commissione a continuare la sua attuazione della strategia europea per la plastica nell’economia circolare, segnatamente nell’orientare una migliore progettazione, modelli aziendali e prodotti innovativi circolari e approcci del tipo “**prodotto-come-servizio**” che offrano modelli di consumo più sostenibili”. (cfr. punto 75)

Modelli “Paas” nella relazione sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare del 28 gennaio 2021

Nella relazione sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare del 28 gennaio 2021 si legge: *“Un’economia circolare non solo ridurrà drasticamente le emissioni di CO2, ma stimolerà anche la crescita economica e creerà opportunità di lavoro, di cui l’Europa ha bisogno per riprendersi. Secondo le stime, il CEAP 2.0 potrebbe creare 700.000 posti di lavoro in tutta l’UE entro il 2030 e il PIL aumenterebbe dello 0,5 %. L’economia circolare potrebbe sostenere l’ulteriore digitalizzazione della nostra società e il potenziamento di un’economia della locazione pienamente sviluppata, facendo del modello “prodotto come servizio” (PaaS) uno dei principali modelli di business del piano d’azione”.*

Modelli “Paas” nell’Iniziativa della Commissione sui prodotti sostenibili

Come anticipato nel par. 2.7 la Commissione si è impegnata, nell’ambito dell’Iniziativa sui prodotti sostenibili ed eventualmente mediante proposte legislative complementari, a valutare la possibilità di stabilire dei principi di sostenibilità e altre modalità adeguate per disciplinare alcuni aspetti della progettazione dei prodotti immessi sul mercato europeo. L’Iniziativa, si legge nella “Valutazione d’impatto iniziale”, proporrà i cambiamenti necessari nel quadro di riferimento legislativo comunitario ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti all’interno del nuovo Piano d’azione per l’economia

¹⁰⁴ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_IT.pdf

¹⁰⁵ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_IT.html

¹⁰⁶ <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative>

circolare. Tali obiettivi includono tra gli altri il miglioramento della durabilità e della riparabilità dei prodotti e la predisposizione di meccanismi incentivanti per i prodotti e i modelli “**product-as-a-service**” sulla base delle loro performance di sostenibilità. La **promozione del modello “prodotto come servizio”** o di altri modelli in cui produttori mantengono la proprietà del prodotto o la responsabilità delle sue prestazioni per l'intero ciclo di vita viene espressamente richiamata tra gli obiettivi dell'iniziativa.

4.5.3. Il modello Paas nel settore degli imballaggi per la logistica distributiva

Nel settore degli imballaggi in plastica, il modello Paas è da anni applicato con successo in Italia e all'estero per sostituire le cassette monouso utilizzate nella logistica distributiva dei prodotti alimentari. L'utilizzo di cassette in polipropilene a sponde abbattibili, riutilizzabili, riparabili e lavabili (e in fine riciclabili) è una pratica consolidata nella GDO. Questo sistema, entrato nel mondo della distribuzione circa 30 anni fa, ha praticamente soppiantato nella GDO la cassetta monouso nel reparto ortofrutticolo, e si è esteso anche ad altre tipologie di prodotti alimentari e non alimentari, garantendo indubbi vantaggi da un punto di vista logistico, ambientale ed economico¹⁰⁷. Il sistema fatica invece ad affermarsi in alcune particolari filiere (es. la filiera ittica, che utilizza tipicamente cassette monouso in EPS) e nella piccola distribuzione commerciale, ad esempio per la logistica distributiva dei prodotti ortofrutticoli dai centri agroalimentari ai dettaglianti, mercati rionali etc...

L'approfondimento delle cause e delle possibili misure di policy atte a favorire l'applicazione estesa di tale modello ad altri prodotti alimentari (nella GDO) e al piccolo dettaglio risulta pertanto di interesse nell'ambito della Strategia regionale.

Per una trattazione più estesa dei modelli “Paas” nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e per un elenco di iniziative avviate a livello nazionale e internazionale, si rimanda al paragrafo “*Modelli circolari per l'uso della plastica nella somministrazione di alimenti e bevande*” presente all'interno del documento elaborato dal Gruppo tecnologie della cabina di regia.

4.5.4. Il modello Paas nel settore degli imballaggi primari

Il modello “Paas” si va affermando anche nel settore degli imballaggi primari utilizzati per il confezionamento e la commercializzazione di prodotti alimentari e non sia nei punti vendita della GDO, sia per le consegne a domicilio. A livello internazionale sono in uso sistemi che consentono ai produttori di beni alimentari e non di commercializzare i propri prodotti in contenitori riutilizzabili che vengono intercettati, sanificati e riconsegnati al produttore dall'azienda nell'ambito di un contratto di servizio. Già diversi marchi internazionali hanno aderito a sistemi di questo tipo, presenti anche in Europa, sia in Francia che in Inghilterra, e in via di espansione.

4.6 Sistemi di deposito su cauzione

I sistemi di deposito su cauzione (DRS) prevedono l'applicazione di una piccola cauzione (tipicamente tra 0,05 e 0,25 €) al prezzo di vendita delle bevande che viene restituita interamente quando il contenitore vuoto viene riconsegnato (tipicamente all'interno di dispositivi denominati “RVM” - Reverse vending machine- installati presso i punti vendita della grande distribuzione organizzata). Attualmente vi sono più

¹⁰⁷ https://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/05/Relazione_LCA_riutilizzo_cassette_plastica.pdf

di 40 sistemi DRS attivi nel mondo in diversi stati europei, USA, Canada, Australia, Oceania e Medio Oriente. Nel 2020 all'incirca 291 milioni di cittadini avevano accesso ad un sistema DRS ed è previsto che entro la fine del 2023 altri 200 milioni dovrebbero aggiungersi.




In Europa sono attualmente attivi dieci sistemi, tra cui il sistema tedesco che conta circa 83 milioni di consumatori. I paesi, con i rispettivi anni di introduzione, nel quale sono già attivi sistemi DRS sono: Svezia (1984), Islanda (1989), Finlandia (1996) Norvegia (1999), Danimarca (2002), Germania (2003), Paesi Bassi (2005), Estonia (2005) Croazia (2006) e Lituania (2016). In altri 13 paesi (Malta, Lettonia, Portogallo, Romania, Irlanda, Slovacchia, Scozia e Turchia nel 2022, Grecia e Ungheria nel 2023, Regno Unito nel 2024, Austria e Cipro nel 2025) è stata già presa una decisione politica riguardo l'introduzione di un sistema DRS nei prossimi quattro anni.

I meccanismi di funzionamento dei sistemi di deposito su cauzione sono descritti in maniera puntuale all'interno del recente *“Global Deposit Book”* pubblicato da Reloop¹⁰⁸ insieme a quelli adottati in altri 30 paesi extra-europei. In tutti i paesi europei in cui sono attivi tali sistemi, le percentuali di intercettazione per il riciclo delle bottiglie in PET si aggirano intorno al 90%, in linea con i nuovi obiettivi stabiliti dalla Direttiva SUP, con punte del 97% in Germania. Non è un caso che la Direttiva SUP citi espressamente l'introduzione di sistemi DRS da parte degli stati membri quale misura per il raggiungimento dei nuovi target di intercettazione per le bottiglie in PET.

<p style="text-align: center;">CROAZIA</p>	<p>SYSTEM RESULTS (2019)</p> <table border="1"> <tr><td>PET</td><td>89%</td></tr> <tr><td>Glass</td><td>89%</td></tr> <tr><td>Metal</td><td>79%</td></tr> </table> <p>Total Return Rate: 89%</p>	PET	89%	Glass	89%	Metal	79%
PET	89%						
Glass	89%						
Metal	79%						
<p style="text-align: center;">DANIMARCA</p>	<p>SYSTEM RESULTS (2019)</p> <table border="1"> <tr><td>PET</td><td>94%</td></tr> <tr><td>Metal</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Glass</td><td>88%</td></tr> </table> <p>Total Return Rate: 92%</p>	PET	94%	Metal	90%	Glass	88%
PET	94%						
Metal	90%						
Glass	88%						
<p style="text-align: center;">ESTONIA</p>							

¹⁰⁸ <https://www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-Global-Deposit-Book-WEB-version-1DEC2020.pdf>

	<p>SYSTEM RESULTS (2019)</p> <table> <tr> <td>PET</td> <td>86.9%</td> </tr> <tr> <td>Metal</td> <td>88.0%</td> </tr> <tr> <td>Glass</td> <td>87.3%</td> </tr> </table> <p><i>Total Return Rate: 87.2%</i></p>	PET	86.9%	Metal	88.0%	Glass	87.3%
PET	86.9%						
Metal	88.0%						
Glass	87.3%						
FINLANDIA	<p>SYSTEM RESULTS (2019)</p> <table> <tr> <td>Cans</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>PET</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Glass</td> <td>87%</td> </tr> </table> <p><i>Total Return Rate: 93%</i></p>	Cans	95%	PET	90%	Glass	87%
Cans	95%						
PET	90%						
Glass	87%						
GERMANIA	<p>SYSTEM RESULTS (2018)</p> <table> <tr> <td>Metal</td> <td>99.0%</td> </tr> <tr> <td>PET</td> <td>97.0%</td> </tr> <tr> <td>Glass</td> <td>unknown</td> </tr> </table> <p><i>Total Return Rate: 98.0%</i></p>	Metal	99.0%	PET	97.0%	Glass	unknown
Metal	99.0%						
PET	97.0%						
Glass	unknown						
ISLANDA	<p>SYSTEM RESULTS (2019)</p> <table> <tr> <td>Aluminum</td> <td>88.4%</td> </tr> <tr> <td>Plastic</td> <td>87.3%</td> </tr> <tr> <td>Glass</td> <td>83.8%</td> </tr> </table> <p><i>Total Return Rate: 87.4%</i></p>	Aluminum	88.4%	Plastic	87.3%	Glass	83.8%
Aluminum	88.4%						
Plastic	87.3%						
Glass	83.8%						
LITUANIA	<p>SYSTEM RESULTS (2019)</p> <table> <tr> <td>PET</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>Metal</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>One-way Glass</td> <td>85%</td> </tr> </table> <p><i>Total Return Rate: 92%</i></p>	PET	92%	Metal	93%	One-way Glass	85%
PET	92%						
Metal	93%						
One-way Glass	85%						

<p style="text-align: center;">OLANDA</p>	<p>SYSTEM RESULTS (2018)</p> <p>PET: 95%</p> <p>Total Return Rate: 95%</p> 
<p style="text-align: center;">NORVEGIA</p>	<p>SYSTEM RESULTS (2019)</p> <p>Metal: 89.5%</p> <p>Plastic: 89.4%</p> <p>Total Return Rate: 89.5%</p> 
<p style="text-align: center;">SVEZIA</p>	<p>SYSTEM RESULTS (2019)</p> <p>PET: 84.3%</p> <p>Metal: 85.8%</p> <p>Total Return Rate: 84.9%</p> 

Nel merito dei sistemi di deposito su cauzione, e in particolare dell'ipotesi di introduzione di un sistema DRS anche in Italia, si vedano gli speciali sul tema pubblicati sul sito economiecircolare.com¹⁰⁹ e sul sito della rivista *Materia rinnovabile*¹¹⁰.

4.7 Plastica riciclata a contatto con alimenti

La normativa europea prevede regole vincolanti che gli operatori economici devono rispettare per i materiali a contatto con gli alimenti (MOCA). Tali regole possono avere una portata generale, vale a dire applicarsi a tutti i MOCA, oppure applicarsi soltanto a specifici materiali. La normativa europea può essere integrata dalla normativa nazionale degli Stati membri, qualora non esistano norme UE specifiche.

I principi generali di sicurezza e di inerzia per tutti i MOCA sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1935/2004.

I principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1935/2004 impongono che i materiali non:

- rilascino loro componenti negli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana;
- comportino una modifica inaccettabile nella composizione, nel gusto e nell'odore degli alimenti.

¹⁰⁹ <https://economiecircolare.com/speciale-deposito-su-cauzione/>

¹¹⁰ <https://www.renewablematter.eu/articoli/article/sistemi-di-deposito-o-drs-opportunita-e-sfide-per-lintroduzione-in-italia-1-parte>

Inoltre, il quadro normativo prevede:

- regole speciali per i materiali attivi e intelligenti (non sono concepiti per essere inerti);
- possibilità di adottare misure UE aggiuntive per specifici materiali (**ad esempio la plastica**);
- la procedura per eseguire le valutazioni di sicurezza delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di MOCA, che coinvolgono l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
- regole sull'etichettatura, comprendenti un'indicazione circa il loro impiego (ad es. come macchina da caffè, bottiglia da vino o cucchiaio da minestra), oppure tramite riproduzione del simbolo;
- la documentazione per dimostrare la conformità e la rintracciabilità.

Oltre alla legislazione generale, alcuni MOCA, tra i quali la plastica (compresa la plastica riciclata) sono trattati in specifiche misure dell'UE.

Il **regolamento (UE) n. 10/2011** (e s.m.i.) sui materiali e gli oggetti di plastica a contatto con gli alimenti, descrive le norme sulla composizione di MOCA realizzati in plastica, compresa l'istituzione di un elenco dell'Unione di sostanze autorizzate nella fabbricazione. Il regolamento assegna un numero di identificazione unico per ogni sostanza.

Il **regolamento (CE) n. 282/2008** fissa invece le norme specifiche relative alla plastica riciclata. Il regolamento è entrato in vigore a luglio 2008, data in cui l'EFSA ha pubblicato le linee guida per le autorizzazioni degli impianti specifici per queste produzioni. Con tale regolamento si è dato il via in Europa alla possibilità (a determinate condizioni) di utilizzare la plastica riciclata per applicazioni a contatto con alimenti. Esso modifica il precedente **regolamento 2023/2006/CE** relativo alle buone pratiche per la fabbricazione degli imballaggi in plastica per alimenti, e permette l'utilizzo di imballaggi di plastica riciclata ottenuta esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato a norma del regolamento stesso.

Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento:

- a) I materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati con monomeri e sostanze di base derivate dalla depolimerizzazione chimica dei materiali e degli oggetti di plastica;
- b) I materiali e gli oggetti di plastica fabbricati utilizzando ritagli di plastica e/o scarti della produzione a norma della direttiva 2002/72/CE, che sono riciclati all'interno del sito di produzione o utilizzati in un altro sito;
- c) I materiali e gli oggetti di plastica riciclata in cui la plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale in plastica, conformemente alla direttiva 2002/72/CE

In Italia, nel caso specifico dell'utilizzo del polietilene tereftalato (PET) riciclato (nel seguito rPET) per la produzione di imballaggi a contatto con alimenti, l'articolo 13-ter, comma 2, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, recante «*Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale*», introdotto con il decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 113, stabiliva che le bottiglie e vaschette per alimenti in PET **dovessero contenere almeno il 50% di PET vergine**. Tale limitazione non ha però una motivazione sanitaria: il medesimo decreto stabilisce infatti che tale limite non si applica alle bottiglie in plastica riciclata realizzate in altri Paesi dell'Unione europea. Per consentire anche in Italia la possibilità di fabbricare bottiglie in PET realizzate al 100% da rPET, il 27 febbraio 2020 è stato presentato il disegno di legge S1745 “*Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti*” che proponeva la soppressione del limite

di contenuto minimo di PET vergine del 50%. Gli obiettivi del DDL, composto da un solo articolo, sono stati ripresi prima dalla LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*” (cd. Dl agosto) e poi, in via definitiva, dalla Legge di Bilancio per il 2021.

Mentre nella conversione in legge del cd. Dl agosto, infatti, l'eliminazione del limite minimo del 50% di PET vergine nella fabbricazione di nuove bottiglie era stato disposto solo in via sperimentale dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la Legge di Bilancio per il 2021 ha definitivamente rimosso il requisito minimo del 50% di PET vergine e **reso strutturale la possibilità di utilizzare rPET in percentuali fino al 100% a partire dal 1° gennaio 2021**

<p>DM 21 marzo 1973 (cfr. art. 13-ter, comma 2)</p>	<p>Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono venire a contatto soltanto con acqua minerale naturale e bevande analcoliche.</p>
<p>DDL S1745 <i>Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti</i> (cfr. art.1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.104 del 20 aprile 1973, non devono contenere una percentuale minima di polietilene-tereftalato vergine. 2. Il Governo provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il citato decreto 21 marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni della presente legge.
<p>LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”</i> (cd. Dl agosto) (cfr. 3-sexies)</p>	<p>In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal citato articolo 13-ter.</p>
<p>Legge 30 dicembre 2020, n. 178 di Bilancio per il 2021 (cfr. comma 1085)</p>	<p>1085. All'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021».</p>

4.8 Riciclo chimico

Nel corso degli ultimi anni è stato proposto con frequenza crescente il ricorso al “Riciclo chimico” (*Chemical Recycling*) come strumento integrativo o sostitutivo per la valorizzazione delle plastiche a fine vita, specie delle plastiche degradate o miste, contaminate e di basso valore (es. plasmix).

In realtà, c'è una nicchia, invero limitata come installazioni e relative capacità, di tecnologie (quali la purificazione basata su solventi o la solvolisi) che consentono effettivamente il recupero in purezza di singoli polimeri, e sono dunque intese essenzialmente alla ripolimerizzazione per la produzione di nuove plastiche in sostituzione di polimeri vergini (“plastic to plastic” o P2P). La grande maggioranza delle iniziative, sono invece basate su approcci di “thermal cracking” (termolisi delle molecole plastiche mediante pirolisi, gassificazione e relative varianti) i cui flussi in uscita sono destinati principalmente all’impiego come combustibili (“Plastic to fuel” o P2F).¹¹¹

Nel merito, va opportunamente sottolineato quanto segue:

Secondo definizioni, terminologie e criteri di calcolo UE, la produzione di combustibili non può essere considerata una operazione di “riciclo”.¹¹² Per gli stessi motivi, la UE, nella intenzione di allineare gli strumenti di finanziamento con l’agenda sull’Economia Circolare, ha sinora escluso da tutti gli strumenti di finanziamento tale tipologia di operazioni, onde riservare i finanziamenti ai livelli più elevati della gerarchia UE (riduzione, riuso, e relativi modelli di business, riciclo e compostaggio).

Per quanto riguarda il riciclo chimico delle plastiche nella tassonomia europea della finanza sostenibile si veda quanto già riportato al par. 2.8, in relazione all’atto delegato della Commissione Europea del 21 aprile 2021.

4.9 Responsabilità estesa del produttore (REP)

4.9.1 Aspetti introduttivi

La responsabilità estesa del produttore (in lingua inglese “*Extended producer responsibility*” o più brevemente EPR) può essere definita come un approccio di politica ambientale nel quale il produttore di un bene è responsabile anche alla fase post-consumo, ovvero della sua gestione una volta diventato rifiuto.

A livello Europeo, la responsabilità estesa del produttore è considerata un importante strumento per favorire la transizione verso l’uso efficiente delle risorse e la riduzione degli impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti. La Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti¹¹³ del 2005, evidenziava già l’importanza dei regimi di responsabilità estesa del produttore per favorire il riciclaggio dei rifiuti negli ambiti in cui le dinamiche di mercato non garantiscono il raggiungimento ed il mantenimento di elevati livelli di intercettazione e di avvio a riciclo. Il principio è stato successivamente ripreso e rafforzato nell’ambito della Tabella di marcia sull’uso efficiente delle risorse¹¹⁴.

Ad oggi, l’Unione Europea ha reso obbligatoria l’adozione di regimi di responsabilità estesa del produttore solo per i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i veicoli fuori uso, le pile e accumulatori e gli imballaggi. La relativa disciplina è codificata rispettivamente nelle Direttive Europee 2012/19 sui RAEE, 2003/53 sui veicoli fuori uso, 2006/66 sulle pile e accumulatori e 94/62

¹¹¹ Per una rassegna delle diverse opzioni di “Chemical Recycling”, i relativi schemi operativi, gli output e l’attuale stato di sviluppo, cfr. ad es. https://zerowasteurope.eu/wp-content/uploads/2019/08/zero_waste_europe_study_chemical_recycling_updated_en.pdf

¹¹² Direttiva 2008/98, come modificata da Direttiva 2018/851, art. 3 (17): «riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

¹¹³ Comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2005, intitolata: “Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse - Una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti” COM (2005) 666

¹¹⁴ Comunicazione della Commissione, intitolata: “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” COM/2011/0571

sugli imballaggi, come recentemente modificate dalle Direttive del pacchetto europeo sull'economia circolare.

Per quanto riguarda nello specifico i **prodotti in plastica**, si evidenzia che **la responsabilità estesa del produttore opera esclusivamente sui prodotti che si configurano come imballaggi**, ivi inclusi (dal primo maggio 2012) piatti e bicchieri monouso in plastica. Grazie all'intesa tra Corepla, Anci e Conai, da tale data è possibile, infatti, conferire in raccolta differenziata anche i piatti e bicchieri monouso in plastica (nonostante tali tipologie di prodotti non siano ancora oggi oggetto di selezione e avvio a riciclo), mentre restano escluse le stoviglie durevoli riutilizzabili, anche se in plastica, le posate monouso e, in generale, tutte le tipologie di rifiuti derivanti da prodotti o componenti di prodotti in plastica diversi dagli imballaggi.

4.9.2 REP imballaggi nel contesto italiano

Il sistema CONAI, istituito nel 1997 dal cd. Decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997) ha rivestito in Italia un ruolo fondamentale nello sviluppo delle raccolte differenziate e nella nascita di una filiera industriale del riciclo e del recupero dei rifiuti di imballaggio. Al sistema consortile aderiscono circa 760.000 imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi. I soggetti tenuti al versamento del Contributo ambientale CONAI (CAC) sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti, gli importatori di merci imballate e dal 1° gennaio 2019 anche i commercianti di imballaggi vuoti. A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Il Contributo ambientale versato dai soggetti obbligati, unitamente ai proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti sul mercato da parte del sistema CONAI/Consorzi è stato utilizzato fino ad oggi principalmente per la copertura dei “maggiori oneri di raccolta differenziata” sostenuti dai Comuni (nel 2019 circa 650 milioni di euro complessivi), nonché dei costi di selezione (es. per la selezione degli imballaggi in plastica nei CSS), di smaltimento/recupero energetico degli imballaggi non riciclabili e di riciclo delle frazioni non a valore.

La disciplina della responsabilità estesa del produttore per la filiera degli imballaggi codificata nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata recentemente oggetto di una profonda riforma a livello europeo ad opera delle Direttive 851 e 852/2018 recepite nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 116/2020.

Tale riforma è intervenuta in particolare sulla responsabilità finanziaria dei soggetti obbligati stabilendo l'obbligo per gli stati membri di introdurre schemi EPR per gli imballaggi (entro la fine del 2024) che prevedano la copertura integrale dei costi di gestione dei relativi rifiuti (o in deroga almeno l'80% degli stessi).

4.9.3 La responsabilità finanziaria dei produttori

In merito alla responsabilità finanziaria della gestione dei rifiuti, disciplinata dall'articolo 14 della Direttiva 98/2008, ciascuno Stato “*può decidere di far sostenere, parzialmente o interamente, i costi della gestione dei rifiuti al produttore*”.

Fino al recepimento delle Direttive 851 e 852/2018 nell'ordinamento nazionale ad opera del D.Lgs. 116/2020 la responsabilità finanziaria dei produttori di imballaggi faceva riferimento al concetto di “**maggiori oneri**”, codificato nell'Art. 221 - comma 10 del D.Lgs. 152/2006 (oggi sostituito) che poneva in carico a produttori e utilizzatori di imballaggi, “*il corrispettivo per i **maggiori oneri** relativi alla raccolta*

differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l’Autorità d’ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi (...) di procedere al ritiro”. Tale approccio è stato fino ad oggi declinato nella pratica attraverso la definizione, nell’ambito dell’Accordo ANCI-CONAI, dei corrispettivi per il conferimento in convenzione dei rifiuti di imballaggio (ivi inclusi i rifiuti da imballaggi in plastica) provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (allo stato non più esistenti).

La riforma dei sistemi EPR operata dalla Direttiva 851/2018 e recepita in Italia dal D.Lgs. 116/2020 ha introdotto sostanziali novità in materia di responsabilità finanziaria dei produttori di imballaggi: in primo luogo viene chiarito che i costi della gestione dei rifiuti debbano ricomprendere anche **“i costi per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento”**; in secondo luogo viene superato il concetto della copertura dei “maggiori oneri di raccolta differenziata” utilizzato in Italia e introdotto il concetto e la quantificazione della copertura (almeno l’80%) dei costi efficienti di gestione dei rifiuti di imballaggio. I criteri per la determinazione dei “costi efficienti” di gestione dei rifiuti di imballaggio saranno definiti dall’Autorità di regolazione (ARERA) al termine del procedimento avviato con la Delibera 364/2021/R/rif del 3 agosto 2021, previsto per giugno 2022. Sulla base di tali criteri sarà possibile determinare, nell’ambito del nuovo accordo di comparto (in via di definizione) di cui all’art. 224 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, i corrispettivi riconosciuti dai sistemi EPR ai Comuni (o ai soggetti da questi delegati) per il conferimento in convenzione dei rifiuti di imballaggio.

Secondo quanto disposto dalla Direttiva 852/2018, tutti gli Stati membri dovranno istituire regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi conformi agli art. 8 e 8-bis della direttiva rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) entro la fine del 2024. In Italia, la scadenza è anticipata al 5 gennaio 2023 secondo quanto previsto dall’art. 237 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, il quale dispone che *“I sistemi collettivi già istituiti si conformano ai principi e criteri contenuti negli articoli 178-bis e 178-ter del TUA entro il 5 gennaio 2023”*.

I nuovi regimi EPR per i rifiuti di imballaggio dovranno:

- garantire la copertura integrale (o in deroga almeno dell’80%) dei cd “costi efficienti” della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai Comuni, ivi inclusi i costi del loro successivo trasporto e trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi comunitari e nazionali oltre ai costi di una congrua informazione, della raccolta e della comunicazione dei dati;
- prevedere l’obbligo di raggiungimento dei nuovi obiettivi di riciclo;
- garantire la trasparenza dei dati e delle informazioni sugli imballaggi immessi sul mercato;
- garantire la trasparenza dei dati e delle informazioni sulla raccolta e il trattamento degli stessi;
- garantire una corretta informazione ai consumatori sulle misure di prevenzione (riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio) e sugli impatti negativi della dispersione dei rifiuti nell’ambiente (*littering*).
- prevedere meccanismi di diversificazione contributiva, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi, che tengano conto della durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti immessi sul mercato e della presenza di sostanze pericolose.

4.9.4 Regimi EPR e principio di concorrenza

L’art. 16 della Legge di delegazione europea 2018 definisce i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo italiano è tenuto a seguire in fase di recepimento nell’ordinamento nazionale delle Direttive

europee 851/2018 e 852/2018. Come già evidenziato tali direttive sono state recepite nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 116/2020.

In particolare, il Governo è tenuto riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore nel rispetto di alcune specifiche indicazioni. Coerentemente con il principio di concorrenza sancito dall'art. 237 del D.Lgs. 152/2006, il Governo è chiamato a *“promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro”*. Ciò significa che i diversi sistemi di responsabilità estesa autorizzati, qualora operanti nella stessa filiera (es. la filiera degli imballaggi in plastica), dovranno poter accedere ad una quota dei “propri rifiuti” derivanti dalle attività di selezione effettuate a valle delle raccolte differenziate proporzionale al proprio immesso sul mercato. Fino ad oggi, tale possibilità risultava di fatto in contrasto con gli impegni sottoscritti tra le parti nell'ambito dell'Accordo ANCI-CONAI, in forza dei quali *“La sottoscrizione delle convenzioni con uno specifico Consorzio impegna(va) il Comune a conferire tutti i rifiuti di imballaggio che attengono a quella filiera al relativo Consorzio secondo le modalità previste dallo specifico allegato tecnico, parimenti impegnando i Consorzi di filiera al ritiro dei medesimi rifiuti e al riconoscimento dei corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, oltre ad eventuali prestazioni aggiuntive, oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti di trattamento indicati in convenzione”*. Allo stesso modo, nella Convenzione con i centri di selezione (CSS), all'art. 3.6 si legge *“Salvo espressa autorizzazione scritta da parte di COREPLA, il CSS non potrà disporre, vendere o trasferire a terzi a qualsiasi titolo, il Materiale in ingresso, i Prodotti e i Sottoprodotti, che sono nell'esclusiva disponibilità di COREPLA”*.

La questione dell'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, è emersa con forza negli ultimi tempi dopo il riconoscimento provvisorio del sistema CORIPET ad opera del decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 24 aprile 2018 (RIN-DEC n. 58). L'art. 2 del citato decreto direttoriale condiziona l'autorizzazione definitiva di CORIPET al rispetto di una serie di obblighi e prescrizioni fra i quali *“la definizione e sottoscrizione di accordi con l'ANCI, i Comuni e gli altri operatori del settore[...] al fine di assicurare la copertura del servizio sull'intero territorio nazionale [...]”*. Pertanto, in assenza di un preventivo accordo tra CORIPET e COREPLA, la sottoscrizione di un tale accordo da parte di ANCI, avrebbe presupposto (tra le altre cose) la violazione degli impegni citati sottoscritti tra le parti nell'ambito dell'Accordo ANCI-CONAI. Tale situazione, tuttora in evoluzione, ha determinato importanti ritardi nell'operatività del nuovo consorzio e l'avvio da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di un procedimento istruttorio nei confronti del COREPLA per accertare un presunto abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 del TFUE.

Tale procedimento si è concluso con il provvedimento cautelare dell'AGCM del 29 ottobre 2019¹¹⁵ che ha sancito il diritto di CORIPET di entrare nel mercato dei servizi di *compliance* all'EPR, imponendo (tra le altre cose) a COREPLA la modifica dei contratti stipulati con ANCI e con i convenzionati, la modifica dei contratti stipulati con i CSS nonché lo stop delle vendite all'asta dei rifiuti in PET riconducibili ai volumi immessi al consumo dai produttori consorziati CORIPET. Successivamente l'AGCM ha comminato una multa da 27 milioni di euro¹¹⁶ a COREPLA per *“aver attuato un'articolata strategia volta a ostacolare l'operatività di Coripet [...] violando gravemente l'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea”*.

¹¹⁵ <https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A531%20provv.%20cautelare.pdf>

¹¹⁶ <https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2020/11/A531>

Va tuttavia sottolineato come l'ingresso di nuovi sistemi autonomi sul mercato richieda necessariamente un'attività di regolazione a monte volta ad assicurare che i contributi finanziari complessivamente versati dai produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, garantiscano l'effettiva copertura dei “maggiori oneri” di raccolta (oggi) e dei “costi efficienti” di cui al nuovo art. 8-bis comma 4 della Direttiva 98/2008/CE (domani). Va rilevato fin da ora che il notevole sforzo compiuto da ARERA per la definizione dei costi efficienti di raccolta all'interno del nuovo metodo tariffario niente dice sull'effettivo livello di efficienza dei sistemi di raccolta (limitandosi a “fotografare” i costi del servizio degli anni precedenti). Sulla definizione dei criteri per la determinazione dei costi efficienti di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti di imballaggio necessari per la quantificazione della responsabilità finanziaria dei “produttori” di imballaggi nel nuovo sistema EPR resta, pertanto, ancora un vuoto informativo e regolamentare che dovrà essere colmato dall'intervento di ARERA a valle del citato procedimento avviato con la Delibera 364/2021/R/rif del 3 agosto 2021.

4.9.5 Accordo ANCI-CONAI e corrispettivi per i rifiuti di imballaggi in plastica

I corrispettivi per il conferimento in convenzione al consorzio COREPLA dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono definiti all'interno del nuovo allegato tecnico ANCI-COREPLA¹¹⁷, pubblicato il 4 gennaio 2021. L'allegato tecnico sostituisce il precedente, relativo all'accordo quadro ANCI-CONAI 2014-2019. Il nuovo allegato è stato definito nell'ambito del rinnovo dell'accordo quadro ANCI-CONAI per garantire continuità alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica in attesa della definizione del nuovo accordo di programma quadro previsto dai nuovi commi 5 e 5-bis dell'art. 224 del D.Lgs. 152/2006 introdotti dal D.Lgs. 116/2020 di recepimento delle Direttive europee 851 e 852/2018.

Il nuovo comma 5 infatti, dispone che “*Al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi collettivi operanti e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS), con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale*”. Il superamento dell'accordo ANCI-CONAI, con la previsione all'interno del D.Lgs. 152/2006 di un accordo “di comparto” risponde al mutato scenario caratterizzato dalla spinta verso una maggiore “concorrenza” tra i diversi sistemi di compliance all'EPR promossa dal legislatore nazionale su sollecitazione dell'AGCM. Per adempiere agli obblighi stabiliti dal regime EPR i produttori, ai sensi dell'art. 221 del D.Lgs. 152/2006 possono infatti alternativamente:

- a) **organizzare autonomamente**, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
- b) aderire ad uno dei consorzi del sistema CONAI;
- c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi [...]

Il nuovo accordo di comparto dovrà definire

¹¹⁷ <https://www.corepla.it/news/nuovo-allegato-tecnico-imballaggi-plastica-allaccordo-quadro-anci-conai#>

- 1) la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero;
- 3) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.

Saranno a carico dei produttori e degli utilizzatori, secondo quanto disposto al comma 10 dell'art. 221 del D.Lgs. 152/2006:

- a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati;
- b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari;
- c) **almeno l'80% dei costi relativi alla gestione della raccolta differenziata, trasporto, delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari nonché i costi necessari alle attività di coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni.**
- d) i costi (integrali) del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari [...];
- e) i costi (integrali) per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;
- f) i costi per un'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi;
- g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.

4.9.6 **Accordo ANCI-CORIPET e corrispettivi per i contenitori in PET per bevande**

L'11 maggio 2020 è stato sottoscritto il primo accordo nazionale tra **ANCI e CORIPET** per la valorizzazione dei rifiuti costituiti da contenitori in PET per liquidi alimentari¹¹⁸. Tale accordo, della durata di un anno, è stato successivamente rinnovato fino alla conclusione dell'accordo di comparto di cui ai commi 5 e 5-bis dell'art. 224 del D.Lgs. 152/2006. L'accordo definisce le regole tecniche, operative ed economiche per la cessione dei contenitori in PET per liquidi alimentari di competenza CORIPET intercettati con la tradizionale raccolta differenziata degli imballaggi in plastica al nuovo sistema autonomo.

L'accordo disciplina inoltre il flusso sperimentale della **raccolta selettiva** delle bottiglie in PET stabilendo la cornice per l'**installazione degli ecocompattatori** su suolo pubblico e privato.

Si evidenzia inoltre che, nelle more della sottoscrizione dell'accordo nazionale, la Regione Emilia-Romagna, con Delibera N° 2341 del 22/11/2019¹¹⁹, aveva sottoscritto un protocollo di intesa *“per la definizione, in via sperimentale, di un sistema per favorire la raccolta selettiva da parte dei produttori delle bottiglie in PET per liquidi alimentari post-consumo, al fine di incrementarne i tassi di intercettazione sul territorio regionale, ridurne la dispersione nell'ambiente e di riciclarle in un'ottica di economia circolare [...]”*.

¹¹⁸ <https://coripet.it/accordo-anci-coripet/>

¹¹⁹ <https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=c6332f7e60f947a6a6c531d199d9a64e>

4.10 Trasporti transfrontalieri di rifiuti in plastica

A maggio 2019 la Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea (della quale sia l'Ue e sia gli Stati membri fanno parte) ha deliberato¹²⁰ di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (Voce A3210) nell'Allegato VIII della Convenzione di Basilea e due voci relative ai rifiuti in plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX.

Inoltre, il 7 settembre 2020, il Comitato per la politica ambientale dell'OCSE ha adottato modifiche dell'appendice 4 della decisione OCSE¹²¹ sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero per quanto riguarda i rifiuti di plastica pericolosi e chiarimenti relativi alle appendici 3 e 4 della decisione OCSE.

Entrambe le modifiche (alla Convenzione di Basilea ed alla decisione dell'OCSE) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021.

In vista di tale scadenza la Commissione Europea ha aggiornato le regole sull'importazione e l'esportazione dei rifiuti al fine di assoggettare a controllo determinati rifiuti in plastica, in attuazione degli accordi internazionali. Con Regolamento Delegato (UE) 2020/2174¹²² pubblicato sulla Gazzetta UE del 22 dicembre 2020, la Commissione ha infatti modificato gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Il Regolamento è **applicabile dal 1° gennaio 2021** ed è entrato in vigore **l'11 gennaio 2021**.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 quindi, le esportazioni dall'Unione e le importazioni nell'Unione di **rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48** destinate a o provenienti da paesi terzi aderenti alla decisione OCSE¹²³ saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'allegato V del Regolamento (CE) n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi non aderenti alla decisione OCSE.

4.11 Plastica e sottoprodotti

La legge n. 16 del 2015 della Regione Emilia-Romagna¹²⁴ ha previsto, tra gli strumenti di prevenzione, l'attivazione di un coordinamento permanente finalizzato alla individuazione, da parte delle imprese, dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del D.Lgs. 152/2006.

È stato pertanto costituito il **Coordinamento permanente sottoprodotti**, formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia-Romagna.

Il coordinamento si propone di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti, possano consentire di individuare, caso per caso da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi.

¹²⁰ Decisione BC-14/12

¹²¹ Decisione C (2001)107 def. Del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def

¹²² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:433:FULL&from=IT>

¹²³ Decisione C (2001)107 def. Del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE (92)39/def

¹²⁴ <https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2015:16>

Per attestare il riconoscimento dell'osservanza di tali buone pratiche, con deliberazione della Giunta regionale n. 2260/2016¹²⁵, è stato istituito l'**Elenco regionale dei sottoprodotti** a cui possono iscriversi le imprese il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica di sottoprodotti.

Con successivi atti del Responsabile del Servizio giuridico dell'ambiente, per ciascuna delle filiere individuate dal "Coordinamento", sono state definite le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti. In particolare, in relazione alle materie plastiche, è stata predisposta la scheda relativa ai sottoprodotti denominati "Residui e sfridi di materie plastiche - Processo produttivo n. 8"¹²⁶.

4.12 Plastica e mare

Anche in Regione Emilia-Romagna, tra gli scarti delle attività di molluschicoltura sono presenti reti plastiche (cosiddette "calze delle cozze") che residuano dalle numerose attività di coltivazione dei mitili presenti lungo il litorale regionale e che si presentano molto sporche in ragione dei frammenti di mitili e alghe che restano intrappolate tra le maglie. La presenza di resti marcescibili rende problematica e onerosa la gestione di questo rifiuto, per il cui ritiro occorre prevedere – soprattutto nei mesi estivi – alte frequenze di svuotamento dei contenitori dedicati. Sebbene il materiale di cui sono costituite le "calze" si presti a essere trattato in impianti di recupero di materie plastiche, le impurità presenti precludono a oggi tale possibilità e costringono ad avviare questi rifiuti a incenerimento/termovalorizzazione. I costi del trattamento, che sarebbero nulli o quasi nel caso di recupero di materia, finiscono per rappresentare un deterrente al corretto conferimento delle calze che spesso infatti vengono abbandonate in mare dai mitilicoltori.

Al fine di migliorare le modalità di gestione degli scarti da mitilicoltura e contrastarne gli abbandoni, la pianificazione regionale, intende continuare a promuovere lo sviluppo di progetti, iniziative, procedure e studi (anche nell'ambito di progetti europei) per la gestione e il trattamento di tali rifiuti, attraverso operazioni di recupero di materia e/o di specifiche marchiatura delle reti, al fine di favorire l'identificazione del produttore delle reti abbandonate in mare.

In particolare, la DGR 2103 del 18/11/2019, ha previsto uno schema di Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di molluschicoltura, stipulato da Regione Emilia-Romagna, Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA) e Gestori del circuito organizzato di raccolta.

L'Accordo di Programma ha lo scopo di regolare e ottimizzare la gestione e il flusso di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle imprese agricole che effettuano attività di allevamento dei molluschi; l'accordo prevede nello specifico:

- delle precise modalità di conferimento dei rifiuti, da parte delle imprese di molluschicoltura;
- la sottoscrizione di contratti di servizio per la corretta gestione del rifiuto, tra imprese e gestori di servizio;

¹²⁵ <https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=a42b42870e564f9dbaf25d2b02aab0ed>

¹²⁶ https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/documenti/sottoprodotti/scheda-8_-_residui-materie-plastiche.pdf/@@download/file/Scheda%208_%20residui%20materie%20plastiche.pdf

- le attività di sensibilizzazione, di assistenza, di promozione, informazione e comunicazione di attività gestionali che favoriscano le attività di prevenzione, riduzione dei rifiuti, riciclaggio e recupero.

Ad oggi, sono state già avviate le attività di sensibilizzazione, di assistenza, di promozione, informazione e comunicazione alle imprese di mitilicoltura operante nel territorio regionale.

È stato altresì avviato un percorso per la sottoscrizione di un contratto di servizio con una copertura omogenea e collettiva su tutto il comprensorio regionale, relativo alle province costiere di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, attraverso un progetto pilota nel porto di Cattolica, che verrà poi esteso a tutta l'area di competenza. In questa situazione transitoria, le imprese stanno comunque avvalendosi dei servizi di raccolta presenti nei vari contesti territoriali, per conferire in maniera corretta i rifiuti prodotti dalle loro attività.

5. Strumenti di policy: uno sguardo fuori dall'Italia

5.1. Francia

Il 30 gennaio 2020 il Parlamento francese ha approvato il testo del progetto di legge sui rifiuti e l'economia circolare ("*loi anti-gaspillage pour une économie circulaire*")¹²⁷. 130 articoli nel complesso, alcuni dei quali destinati ad avere un impatto significativo sulla filiera delle materie plastiche, con particolare riguardo agli imballaggi e agli altri articoli in plastica monouso.

Entro il 2040 la Francia punta ad eliminare tutti gli imballaggi in plastica monouso presenti sul mercato nazionale. Un obiettivo da conseguire in maniera progressiva anche attraverso la fissazione (per decreto) di **obiettivi vincolanti di riduzione, riutilizzo** e riciclo per gli imballaggi in plastica immessi sul mercato francese da stabilire per periodi consecutivi di 5 anni (a partire dal periodo 2021-2025). Tali obiettivi saranno elaborati insieme alle ONG, produttori, comunità e associazioni dei consumatori al fine di garantire che gli obiettivi stabiliti e le relative soluzioni siano realistici, monitorabili e conseguibili nei tempi previsti. Parallelamente, vengono introdotti target di riutilizzo complessivi per tutte le tipologie di imballaggi commercializzati in Francia pari al 5% entro il 2023 ed al 10% al 2027.

Le ulteriori misure da adottare (rispetto a quelle definite nell'ambito del testo di legge, descritte nel seguito) per il conseguimento degli obiettivi di **riduzione, riutilizzo** e riciclo degli imballaggi in plastica monouso saranno delineate nel dettaglio nell'ambito di una strategia nazionale da adottare entro il 1° gennaio 2022. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'efficacia delle misure **finalizzate alla promozione di imballaggi riutilizzabili**, è prevista la creazione, entro il 2021, di un Osservatorio Nazionale sul Riutilizzo, responsabile della valutazione della rilevanza delle soluzioni di riutilizzo adottate dal punto di vista ambientale ed economico. La norma prevede inoltre di integrare gli obiettivi di riduzione degli imballaggi in plastica monouso nell'ambito della revisione del pertinente schema di responsabilità estesa del produttore, andando oltre i requisiti minimi introdotti dalla Direttiva 851/2018 (cfr. nuovo art. 8-bis della Dir. 98/2008/CE) e stabilendo, oltre ai target obbligatori di riduzione dell'impresso al consumo, specifiche sanzioni per il mancato raggiungimento.

¹²⁷ LOI no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire - https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tvlnGK1-pPYKGFzbZjvgnB0La5rYk6ys5dm_FwTPZs=

Sul piano della responsabilità finanziaria dei produttori di imballaggio, una quota non inferiore al 2% del contributo ambientale versato dalle organizzazioni dei produttori di imballaggio in ottemperanza agli obblighi in materia di EPR dovrà essere destinata a sostenere lo sviluppo e la diffusione di soluzioni e modelli di business basati sul riutilizzo.

La legge francese introduce inoltre una serie di misure di carattere regolamentare che producono nel tempo **divieti** di utilizzo e commercializzazione di specifiche tipologie di prodotti utilizzati in particolari contesti/applicazioni. Tali divieti, in taluni casi, sono **riferiti non solo agli articoli monouso in plastica, ma agli articoli monouso in generale**, imponendo la sostituzione del monouso con alternative riutilizzabili.

Dal 1° gennaio 2020 è proibito in tutta la Francia mettere a disposizione **tazze, bicchieri e piatti usa e getta in plastica** per il servizio al tavolo (per il consumo sul posto) negli esercizi di somministrazione.

Dal 1° gennaio 2021, il divieto è esteso anche ai prodotti monouso in plastica quali cannucce (ad eccezione di quelle destinate ad essere utilizzate per scopi medici), coriandoli, bastoncini, coperchi per tazze e bicchieri, piatti diversi da quelli già vietati a partire dal 2020 compresi quelli in altri materiali (es. cellulosa) con rivestimento in plastica, posate, miscelatori per bevande, contenitori in polistirolo espanso destinati al consumo sul posto o da asporto, nonché le aste per palloncini e relativi meccanismi. Sempre dal 1° gennaio 2021 è proibita l'importazione e la fabbricazione allo scopo di renderle disponibili sul territorio nazionale nonché il trasferimento a persone fisiche e giuridiche stabilite nel territorio nazionale, dei sacchetti di plastica monouso.

Dal 2022 saranno messe al bando anche le bustine in plastica per tè o tisane (questa volta fatta eccezione per quelle biodegradabili e compostabili), i giocattoli di plastica nei menù per bambini dei ristoranti e le etichette adesive non biodegradabili e compostabili applicate direttamente su frutta e verdura. Sempre dal 1° gennaio 2022, viene disposto il divieto di acquisto da parte dello Stato di articoli in plastica monouso destinati ad essere utilizzati sul luogo di lavoro o negli eventi istituzionali (i casi di esclusione saranno regolamentati con specifico decreto) e viene imposto il divieto di confezionare in plastica pubblicazioni editoriali o materiale pubblicitario oggetto di spedizione.

A partire dal 1° gennaio 2023, il divieto relativo all'utilizzo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tazze (compresi tappi e coperchi) piatti, posate e contenitori per il consumo sul posto sarà esteso a tutte le opzioni monouso (non solo a quelle in plastica o con "liner" in plastica), con l'obbligo di utilizzo di opzioni riutilizzabili.

Misure specifiche vengono previste anche per le bottiglie in PET per liquidi alimentari, nonostante, come già evidenziato, la Direttiva SUP preveda per tale tipologia di prodotti solo requisiti di progettazione (incluso il contenuto minimo di riciclato) e target di intercettazione per il riciclo. Le prime restrizioni sono previste a partire dall'anno in corso (2021) con il divieto di distribuzione gratuita in aziende e locali aperti al pubblico e nei locali ad uso professionale. Dal 1° gennaio 2022 gli edifici pubblici saranno tenuti ad avere almeno un fonte di acqua potabile collegata alla rete accessibile al pubblico, qualora l'installazione sia "fattibile in condizioni ragionevoli"; le attività di ristorazione e i locali di somministrazione di bevande saranno tenuti a indicare chiaramente sulla loro carta oppure su uno spazio espositivo ben visibile la possibilità per i consumatori di richiedere acqua potabile gratuita. Tali misure sono funzionali al raggiungimento dell'obiettivo **di riduzione** del numero di **bottiglie in plastica monouso** per bevande immesse sul mercato francese del **50% entro il 2030**.

Nel merito è opportuno evidenziare che tale target, relativo alle sole bottiglie monouso in plastica, potrebbe acuire la tendenza dei grandi marchi di cavalcare il “sentiment antiplastica” spostandosi in maniera massiva dal monouso in PET al monouso in altri materiali (es. alluminio, tetrapak, fibra di cellulosa laminata etc...) determinando uno spostamento (se non il peggioramento) del consumo di risorse e dei relativi impatti sull’ambiente da un comparto ad un altro.

Per concludere l’esame del “caso francese”, si ritiene opportuno evidenziare quanto previsto all’articolo 11 della legge sul clima e la resilienza¹²⁸ promulgata il 22 agosto 2021 in materia di vendita di prodotti sfusi nei supermercati. La misura, fortemente voluta da Barbara Pompili, Ministro della Transizione Ecologica, dispone che, entro il 1° gennaio 2030, i supermercati con superficie di vendita superiore a 400 mq dovranno destinare almeno un quinto (il 20%) della propria superficie di vendita alla vendita di prodotti sfusi. Il Codice del consumo francese definisce come ‘sfusi’ tutti i prodotti di consumo per l’uso quotidiano non preconfezionati, a disposizione dei consumatori nelle quantità prescelte, in confezioni riutilizzabili o ricaricabili. Gli imballaggi riutilizzabili, offerti dai rivenditori o portati da casa dai consumatori, sono altresì oggetto di apposite previsioni.

5.2. Germania

La Germania ha già introdotto nel proprio ordinamento nazionale le norme di recepimento dell’art. 5 della Direttiva SUP ovvero le restrizioni all’immissione sul mercato delle tipologie di prodotti in plastica monouso di cui all’allegato B della Direttiva (cfr. Single-Use Plastics Prohibition Ordinance del 6 novembre 2020¹²⁹). L’ordinanza non presenta particolari elementi di innovazione nella trasposizione a livello nazionale delle regole relative alle restrizioni all’immissione sul mercato introdotte dalla Direttiva SUP. Ulteriori misure finalizzate alla riduzione del consumo degli imballaggi in plastica monouso sono contenute nella bozza di norma trasmessa dalla Germania alla Commissione Europea¹³⁰, nella quale sono previsti alcuni emendamenti di rilievo (già approvati dal gabinetto federale tedesco e, il 6 maggio 2021 anche dal Bundestag¹³¹) al “Packaging Act” del 2019¹³².

Dal 1° gennaio 2023, i distributori finali di imballaggi in plastica monouso per la somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bistrot e caffè) saranno obbligati a mettere a disposizione dei consumatori i loro prodotti (alimenti e bevande) **anche in contenitori riutilizzabili** sia per il consumo sul posto che da asporto. Sono esenti dall’obbligo snack bar, negozi aperti fino a tarda notte e chioschi in cui lavorano complessivamente fino a cinque dipendenti e che hanno uno spazio di vendita non superiore a 80 metri quadrati. In ogni caso, anche tali operatori dovranno consentire ai clienti di utilizzare i propri contenitori riutilizzabili.

Ristoranti, bistrot e caffè saranno inoltre obbligati a dare chiara evidenza ai consumatori sulla possibilità di ottenere i prodotti in contenitori riutilizzabili, sia nel caso di vendita “sul posto”, sia nel caso di vendita a distanza (es. ordini on-line).

¹²⁸LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets - <https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-22-aout-2021-climat-et-resilience-convention-citoyenne-climat>

¹²⁹<https://www.bmu.de/gesetz/verordnung-ueber-das-verbot-des-inverkehrbringens-von-bestimmten-einwegkunststoffprodukten-und-von-pr/>

¹³⁰<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=839&mLang=IT>

¹³¹ https://newsrmd.com/life/2021-05-09-bundestag-resolves-reusable-obligation-that-changes-with-coffee-to-go.HJ-XrUk8u_.html

¹³² <https://www.gruener-punkt.de/en/packaging-licensing/packaging-act>

Nel caso di vendita attraverso dispositivi automatici di erogazione (le cd. vending machines) dovrà essere obbligatoriamente prevista la possibilità per i consumatori di utilizzare i propri contenitori (es. opzione “senza bicchiere” nel caso di bevande calde e fredde).

Dal 2022 inoltre, il sistema di deposito su cauzione tedesco sarà esteso progressivamente a tutte le bottiglie per bevande in plastica monouso, a prescindere dal tipo di bevanda contenuta.

5.3. Irlanda

In Irlanda, le misure previste in materia di contrasto alla diffusione di prodotti in plastica monouso sono contenute principalmente all'interno della recente strategia nazionale sui rifiuti (*Ireland's National Waste Policy 2020-2025 - A Waste Action Plan for a Circular Economy*)¹³³, che disegna gli scenari futuri per le politiche nazionali in materia di gestione/prevenzione dei rifiuti, in ottica di economia circolare.

La strategia irlandese, oltre a delineare le tempistiche per la messa al bando sul territorio nazionale delle tipologie di prodotti soggetti a restrizioni all'immissione sul mercato di cui all'art. 5 della Direttiva SUP, illustra gli orientamenti nazionali per migliorare la circolarità della filiera degli imballaggi in plastica coerentemente con l'obiettivo della “*plastic strategy*” di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030 nonché le misure previste per la riduzione delle altre tipologie di prodotti monouso in plastica che ricadono (o meno) all'interno degli obblighi di riduzione di cui all'art. 4 della medesima direttiva.

In relazione al tema “imballaggi” il focus delle politiche nazionali irlandesi è rivolto al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Riduzione dell'overpackaging e dei rifiuti di imballaggio anche attraverso la fissazione di specifici target nazionali di riduzione;
- Miglioramento della progettazione degli imballaggi sia in ottica di riutilizzo che di riciclo. Verrà presa in considerazione la possibilità di introdurre specifiche restrizioni all'utilizzo di alcuni materiali di imballaggio per alcune specifiche tipologie di applicazioni, in particolare nei settori in cui sono presenti alternative basate sull'impiego di prodotti riutilizzabili e nei casi in cui l'imballaggio non svolga una funzione essenziale per veicolare il prodotto al consumatore.
- Ridurre la complessità dei materiali di imballaggio, incluso il numero di materiali e di polimeri impiegati.

È prevista inoltre l'introduzione nel 2022 di un sistema di deposito su cauzione per le bottiglie in PET per liquidi alimentari e per le lattine.

In relazione agli articoli in plastica monouso oggetto della Direttiva SUP, la strategia irlandese richiama e fa proprio l'obiettivo centrale della norma europea ovvero la promozione di approcci e modelli di business circolari basati sull'utilizzo di prodotti riutilizzabili in alternativa al monouso, al fine di ridurre in primo luogo la quantità complessiva di rifiuti prodotti, a prescindere dalla tipologia di materiali.

¹³³ <https://assets.gov.ie/86647/DCF554a4-0fb7-4d9c-9714-0b1fbc7dbc1a.pdf>

Oltre al divieto di commercializzazione degli articoli monouso di cui all'art. 5 della Direttiva SUP, la Strategia impegna l'Irlanda ad estendere il divieto di immissione sul mercato ad altre tipologie di prodotti, inclusi (ma non limitatamente a) i seguenti:

- Salviette umidificate, ad eccezione dei prodotti per uso medicale;
- Articoli da bagno in plastica monouso per hotel;
- Articoli in plastica monouso utilizzati per il confezionamento di zucchero e condimenti (es. olio, salse, etc.).

Quanto alle misure volte a conseguire entro il 2026 una riduzione “**ambiziosa e duratura**” del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella **parte A** dell'allegato” alla Direttiva SUP, la Strategia prevede la definizione di un piano d'azione da elaborare entro luglio 2021, coerentemente con gli obblighi previsti dalla Direttiva che impone agli Stati membri di predisporre e notificare alla Commissione una descrizione delle misure adottate allo scopo entro il **3 luglio 2021**. Vengono inoltre descritte le misure specifiche che si intende adottare al fine di promuovere la sostituzione di alcune tipologie di articoli monouso con alternative riutilizzabili: le “tazze da caffè” (coffee cups), le tazze per bevande fredde (cold drinks cups) e i contenitori per alimenti (food containers).

Coffee Cups

I rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di tazze monouso da caffè (la stima è di 22.000 al giorno in Irlanda) sono considerati come un flusso interamente evitabile, considerata l'esistenza e la praticabilità delle opzioni basate su prodotti riutilizzabili. Le azioni previste al fine di ridurre ed eliminare nel tempo tale flusso di rifiuti sono le seguenti:

- Introduzione di una specifica “tassa” sulle tazze monouso da caffè (la c.d. “latte levy”);
- Avvio di sperimentazioni per l'eliminazione completa delle tazze monouso da caffè in specifiche città, Università e aree commerciali;
- Introduzione di specifiche restrizioni al loro utilizzo in specifici contesti (es. per la somministrazione sul posto) e dell'obbligo rivolto agli esercizi di somministrazione di garantire uno sconto ai consumatori che utilizzano la propria tazza riutilizzabile;
- Campagne e programmi di educazione e sensibilizzazione volti a promuovere alternative riutilizzabili in sostituzione del monouso;
- Eventuale divieto, per via regolamentare, di utilizzo di tali tipologie di prodotti monouso.

Cold Drinks Cups

Sono previste le seguenti misure finalizzate alla riduzione dell'utilizzo di tazze/contenitori monouso per bevande fredde:

- Eventuale introduzione del divieto di utilizzo delle tazze monouso per bevande fredde (senza coperchio e cannuccia) nell'ambito dei grandi eventi;
- Elaborazione di proposte per l'introduzione di una specifica “tassa” sulle tazze monouso per bevande fredde analoga alla tassa sulle tazze monouso da caffè;

- Coinvolgimento dei principali stakeholders, con particolare attenzione alle associazioni rappresentative delle imprese del settore della somministrazione, per la promozione di alternative riutilizzabili;
- Introduzione di specifiche restrizioni al loro utilizzo in specifici contesti (es. per il consumo sul posto) e dell'obbligo rivolto agli esercizi di somministrazione di garantire uno sconto ai consumatori che utilizzano la propria tazza riutilizzabile;

Food Containers

Sono previste le seguenti misure finalizzate alla riduzione dell'utilizzo di contenitori monouso per alimenti:

- Introduzione di una tassa per i contenitori monouso per alimenti, analogamente a quanto previsto per le tazze monouso per bevande;
- Coinvolgimento dei principali stakeholders, con particolare attenzione alle associazioni rappresentative delle imprese del settore della somministrazione, per la promozione di alternative riutilizzabili;
- Eventuale divieto di utilizzo di contenitori monouso per alimenti non riutilizzabili nell'ambito dei grandi eventi;
- Introduzione di specifiche restrizioni al loro utilizzo in specifici contesti (es. per il consumo sul posto).

Nel merito delle misure di comunicazione finalizzate alla riduzione degli articoli monouso in plastica, la strategia mira ad aumentare la consapevolezza dei consumatori sui benefici dell'utilizzo di alternative riutilizzabili e a promuovere nelle imprese del settore commerciale la diffusione di sistemi basati sull'utilizzo di contenitori ricaricabili (refill options). La strategia prevede inoltre di attivare una collaborazione con l'Autorità irlandese sulla sicurezza alimentare (FSAI) al fine di chiarire i requisiti igienico sanitari per l'utilizzo di contenitori riutilizzabili a contatto con alimenti.

Trovano infine spazio, nell'ambito delle azioni volte alla riduzione delle plastiche monouso, anche le misure di ricerca e sviluppo, da realizzare con risorse nazionali ed europee, finalizzate alla definizione e allo sviluppo di alternative riutilizzabili e riciclabili ai prodotti monouso.

5.4. Olanda

Nella Bozza di Decreto di recepimento della Direttiva SUP trasmessa dall'Olanda alla Commissione Europea¹³⁴, vengono indicate le seguenti **possibili** misure finalizzate al conseguimento, sul territorio Nazionale, degli obiettivi di riduzione del consumo degli articoli monouso di cui all'art. 4 della Direttiva SUP:

- Introduzione del divieto di fornire gratuitamente tali prodotti monouso al consumatore finale;
- Introduzione dell'obbligo di mettere a disposizione dei consumatori **alternative riutilizzabili** nei punti vendita o di somministrazione;
- Introduzione del divieto relativo all'utilizzo di tali tipologie di prodotti monouso in specifici contesti e applicazioni.

¹³⁴ <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=88>

5.5. Austria

Nel Settembre 2020 il Ministro dell'ambiente austriaco Leonore Gewessler ha presentato un piano in tre punti per migliorare la “circolarità” della filiera della plastica:

1. Vuoto a rendere per le bottiglie per liquidi alimentari con %li vincolanti nella vendita al dettaglio;

Entro il 2023 almeno il 25% delle bottiglie per liquidi alimentari vendute sul territorio austriaco dovrà essere “a rendere”. Tale percentuale dovrà raggiungere almeno il 40% nel 2025 e il 55% nel 2030. I rivenditori saranno tenuti al rispetto di tali percentuali nei rispettivi punti vendita con la possibilità di prevedere eccezioni per i negozi di piccola dimensione.

2. Deposito su cauzione per le bottiglie in plastica monouso;

Introduzione per legge di un sistema di deposito su cauzione per le bottiglie in plastica monouso per liquidi alimentari;

3. Plastic tax

Introduzione di una plastic tax nazionale in modo tale da “ribaltare” sulle imprese produttrici e importatrici di materie plastiche e di imballaggi in plastica i costi della plastic tax europea.

Le tre proposte non hanno trovato il favore delle organizzazioni rappresentative delle imprese direttamente coinvolte da tali disposizioni¹³⁵.

5.6. Alta Austria

L'Alta Austria è uno dei nove stati federati dell'Austria. Nella Bozza di Legge di modifica della Legge statale sulla gestione dei rifiuti del 2009 trasmessa alla Commissione Europea¹³⁶ sono contenute alcune specifiche misure volte alla riduzione dei rifiuti da prodotti in plastica monouso negli eventi di medie (> 300 pers.) e grandi (> 2500 pers.) dimensioni.

In occasione di eventi in cui vengono serviti alimenti o bevande e in cui possono partecipare più di 300 persone contemporaneamente:

- 1) L'approvvigionamento di bevande avviene in contenitori a rendere (ad es. bottiglie a rendere, botti, fusti);
- 2) Le bevande devono essere servite solo in contenitori a rendere (ad esempio tazze di plastica riutilizzabili, bicchieri);
- 3) I pasti e gli alimenti devono essere serviti in stoviglie riutilizzabili e con posate riutilizzabili;
- 4) La restituzione dei prodotti riutilizzabili usati deve essere assicurata mediante misure adeguate.
- 5) Laddove la fornitura di contenitori, stoviglie o posate riutilizzabili non sia consentita per motivi di sicurezza, devono essere utilizzati imballaggi, contenitori, stoviglie e posate realizzati con materie prime rinnovabili (ad esempio cartone, carta o legno).

In occasione di eventi a cui possono partecipare più di 2500 persone contemporaneamente, gli organizzatori devono inoltre presentare un programma relativo alla gestione dei rifiuti nel quale indicare

¹³⁵ https://images.chemycal.com/Media/Files/CM_PLASTIC-POLLUTION-LOBBY_FinalEN.pdf

¹³⁶ <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=116>

obbligatoriamente anche le misure di prevenzione previste, incluse le misure che prevedono l'utilizzo di imballaggi e contenitori riutilizzabili.

5.7. Berkeley (California)

A marzo 2020 la Città di Berkeley in California (120 mila abitanti) ha approvato in via definitiva l'ordinanza “*Disposable-Free Dining*” finalizzata alla riduzione dei rifiuti costituiti da contenitori monouso per alimenti e bevande. L'ordinanza prevede:

- l'obbligo per l'esercente di utilizzare contenitori riutilizzabili per la somministrazione di cibo e bevande destinati al consumo sul posto;
- l'obbligo per l'esercente di mettere a disposizione alcune tipologie di prodotti monouso (stoviglie, agitatori, tappi per tazze, tovaglioli e altri articoli monouso) forniti insieme al cibo da asporto **solo su richiesta** del cliente o disponibili da postazioni a libero servizio;
- divieto di somministrazione gratuita di contenitori monouso per bevande; introduzione obbligatoria di un prezzo pari a **0,25 \$** da applicare sul contenitore.

L'ordinanza, entrata in vigore il 1° luglio 2020 si è ispirata a provvedimenti simili adottati a Santa Cruz, Alameda, Davis, Seattle, Ft. Myers e Malibu in risposta ai livelli di inquinamento da plastica rilevati sulle coste californiane. Per favorire un'ottimale entrata in vigore del provvedimento sono state previste delle tappe intermedie di coinvolgimento degli operatori commerciali e che avverranno sotto la direzione del City Manager. Tra queste:

- Stabilire un programma di mini-sovvenzioni una tantum gestito e finanziato direttamente dalla città o dai partner della comunità per aiutare gli esercenti a convertirsi all'uso di stoviglie riutilizzabili per i piatti consumati nei locali da lanciare entro il **1° gennaio 2020** (sei mesi prima della data in cui i requisiti “Reusable Foodware” diventeranno effettivi).
- Sviluppare e lanciare un programma entro il **1° luglio 2020** che fornisca assistenza tecnica agli esercenti per metterli in condizione di adempiere ai requisiti previsti dall'ordinanza. Tale programma sarà gestito e finanziato direttamente dalla città o dai partner della comunità per fornire assistenza tecnica agli esercenti interessati dall'ordinanza.
- Sviluppare e lanciare con vari soggetti partner della comunità come *Rethink Disposables*¹³⁷ e *StopWaste*¹³⁸ un programma “*reusable takeout foodware*¹³⁹” entro il 1° luglio 2021 che sarà a disposizione degli esercenti e consumatori di cibo da asporto.

¹³⁷ <http://www.rethinkdisposable.org/>

¹³⁸ <http://www.stopwaste.org/>

¹³⁹ http://www.stopwaste.org/sites/default/files/CA_ReTh_Foodware_02.19.15a_web.pdf